

TORNATA DEL 14 GENNAIO 1854

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE BON-COMPAGNI.

SOMMARIO. Osservazioni del deputato *Michelini* sul processo verbale — Parlano il deputato *Botta* ed il ministro dell'interno — Risultamento della votazione per la nomina della Commissione del catasto — Seguito della discussione sull'accertamento del numero dei deputati impiegati — Questione sul deputato *Gerbore*, vice-intendente della lista civile — Opinioni dei ministri dell'interno, e delle finanze e dei deputati *Saracco*, *Pallieri*, *Michelini G. B.*, relatore, *Moia*, *Farina P.*, *Depretis*, *Serra F. M.*, *Gastinelli*, *Ravina*, *Lanza*, *Valerio* e del guardasigilli — Il deputato *Gerbore* è dichiarato non impiegato — Discussione relativa al deputato *Arnulfo*, impiegato in aspettativa — Osservazioni del medesimo sulla sua posizione — Opinioni dei deputati *Bianchetti*, *Mellana* e *Michelini*, e del ministro di grazia e giustizia — Il deputato *Arnulfo* è dichiarato non impiegato.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

* **CAVALLINI**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'approvazione del verbale.

ATTI DIVERSI.

MICHELINI G. B. Domando la parola per fare un appunto al verbale.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MICHELINI G. B. Se ho bene udito, mi sembra che nel verbale si dica che l'onorevole ministro dell'interno ha parlato contro le conclusioni della Commissione relativamente al cavaliere Galvagno. Mi pare che veramente la cosa non stia in questi termini: io direi piuttosto che l'onorevole ministro dell'interno ha parlato sopra la questione senza prendere una specifica conclusione; se non che mi sembra che dalle cose da lui dette fosse ovvio il concludere non essere l'onorevole ministro avverso alle conclusioni della Commissione.

Del resto, venutosi alla votazione, mi pare che i signori ministri non abbiano votato nè pro, nè contro le conclusioni.

Se le cose stanno in questi termini, come io credo stiano, prego si rettifichi il verbale.

CAVALLINI. A me era sembrato che dal complesso del discorso del signor ministro si potesse dedurre che egli avesse parlato in un senso contrario alle conclusioni prese dalla Commissione. Del resto è un fatto positivo (e questo fu constatato dall'ufficio della Presidenza) che il Ministero non ha preso parte alla votazione.

Quanto poi a me ed all'ufficio della Presidenza non avvi difficoltà a rettificare il verbale nel senso espresso dal deputato *Michelini*.

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. Io ho presa ieri la parola essenzialmente per protestare contro le osservazioni fatte dall'onorevole deputato *Valerio* circa la natura dei beni dell'Ordine dei santi *Maurizio* e *Lazzaro*. Del resto, per quanto riflette la questione, se l'onorevole *Galvagno* dovesse essere compreso nel novero degl'impiegati, ho dichiarato che io inclinava a credere piuttosto che fosse ammissibile. Non mi sono espressamente dichiarato a quel riguardo,

perchè non credeva che fosse ufficio del Ministero l'entrare direttamente in quella questione.

BOTTA. Io prendo occasione da questo incidente, per dire come io ravvisi affatto inutili questi verbali, e come se ne potrebbe risparmiare il tempo e la spesa dal punto che abbiamo il rendiconto nel foglio ufficiale.

Se adesso la questione dovesse inoltrarsi sul detto o non detto, mi pare che sarebbe una vera perdita di tempo. Il più bel giudice letterale di quanto si dice l'abbiamo nella stenografia, la quale riferisce discretamente bene tutto quanto vien detto nella Camera.

Io desidererei dunque che, alla prima occasione che l'ufficio della Presidenza abbia ad occuparsi delle spese della Camera, cercasse anche di fare sparire questa spesa inutilissima e questa inutilissima perdita di tempo.

PRESIDENTE. L'osservazione del deputato *Botta* non può avere alcun seguito, perchè dovrebbe essere fatta in modo specifico; per conseguenza, se non vi sono altri richiami, metterò ai voti il verbale della tornata precedente, previe le rettificazioni richieste.

(È approvato.)

Darò ora cognizione alla Camera del risultato dello squittino per la nomina dei membri della Commissione del catasto.

Votanti 111
Maggioranza 56

Di Revel ebbe voti 96, *Menabrea* 83, *Despinae* 82, *Colli* 75, *Jacquier* 68, *Cadorna C.* 65, *Daziani* 65, *Pallieri* 65, *Lanza* 65, *Brignone* 62, *Cavallini* 60, *Bronzini-Zapelloni* 58.

Questi avendo conseguito oltre la maggioranza richiesta, furono eletti membri dell'anzidetta Commissione.

Restano per tal modo ancora a nominarsi due membri.

Coloro poi che dopo i suddetti ottennero maggiori voti, sono i seguenti:

Pescatore 49, *Miglietti* 56, *Ricci* 54, *Carquet* 53, *Valerio* 52, *Somis* 29, *Cattaneo* 27, *Monticelli* 25, *Pareto* 21, *Quaglia* 21, *Correnti* 19, *Depretis* 18.

Invito pertanto i signori deputati a scrivere due nomi sopra una scheda, ed a volerla deporre durante la seduta nell'urna a ciò destinata.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SULL'ACCERTAMENTO DEL NUMERO DEI DEPUTATI IMPIEGATI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno chiama il seguito della discussione sul rapporto della Commissione intorno al numero dei deputati impiegati.

Ieri, in fine della seduta, si era deliberato in merito del deputato Galvagno. Segue ora il nome del cavaliere Gerbore, che la Commissione colloca nel novero degli impiegati, come vice-intendente generale della dotazione della Corona, col lo stipendio di lire 6000.

Il ministro dell'interno ha la parola.

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. Il giudizio già pronunziato dalla Camera nell'ammissione a deputato dell'onorevole Gerbore, ammissione che non avrebbe potuto aver luogo in ragione del suo grado, perchè è inferiore a quello di intendente generale, io credo che tolga ogni dubbio sulla qualità di quel funzionario, in quanto che egli non avrebbe potuto altrimenti essere ammesso, se non come persona estranea alla carriera degli impieghi.

Se si volesse sollevare la questione di non tener conto del voto già emesso, io ripeterò quello che ho già avuto l'onore di osservare alla Camera, quando si trattò dell'ammissione a deputato dell'onorevole Gerbore. Io non credo che la lista civile possa assolutamente essere paragonata da un'amministrazione pubblica.

Non vi è nello Statuto nessuna benchè menoma restrizione nell'assegnare una lista civile alla Corona, la quale obblighi la Corona medesima ad osservare certe forme di amministrazione, o richieda il compimento di certe formalità. Il fondo assegnato alla lista civile non è in condizione diversa di qualsivoglia altro fondo pagato dal bilancio dello Stato a favore di qualunque privato. Nel modo stesso che un fondo dello Stato assegnato a qualsiasi dei principali funzionari, dal momento che è uscito dalla cassa dello Stato, che esiste invece in questa cassa una carta di quitanza, non è più fondo dello Stato; il fondo che costituisce la lista civile non è più danaro dello Stato, dal momento che il ministro delle finanze ha nella sua cassa la quitanza di Sua Maestà, o di un legittimo procuratore che lo rappresenta.

Se la lista civile ha sotto la sua dipendenza un ufficio, e questo comprende un numero assai cospicuo di impiegati, egli è per la medesima ragione per cui qualunque privato abbia una fortuna cospicua non crede ordinariamente poter egli stesso attendere al suo maneggio; ogni privato che abbia una fortuna colossale ha un ufficio di segreteria per la spedizione de' suoi affari. La segreteria del Re è un ufficio che per la maggiore sua altezza onora chi lo ricopre, ed è perciò ricercato da persone che non accetterebbero il servizio di persone private, ma, ciò nonostante, qualunque sia la qualità della persona, è sempre un ufficio meramente privato. Per conseguenza io credo che sarebbe contraddire all'essenza stessa delle cose il voler dichiarare che nel deputato Gerbore si riscontrino le condizioni d'impiegato dello Stato. E siccome non mi pare aver nessuno degli oratori disconosciuto il carattere privato delle convinzioni che possono essere contratte colla semplice firma del Re, ne viene la conseguenza che in questo, oltre la persona inviolabile del sovrano, primo dei poteri dello Stato, oltre alla persona che riassume in sé la dignità della nazione, vi sia anche una persona meramente privata, la quale ha tutti i diritti che competono ai singoli e privati cittadini.

Certamente nella discussione che vi fu l'altra volta sono

degni di considerazione e di lode le osservazioni di alcuni deputati i quali osservarono che se succedessero rovesci nell'amministrazione della lista civile, i quali ne comprometterebbero l'andamento, toccherebbe alla nazione di venirvi al riparo.

Questo prova che da qualunque parte della Camera si profferisca il nome del Re, sempre se ne parla con amore, con affetto, con riverenza; ma dall'esservi nella Camera la disposizione di riparare ai danni che venissero alla sua fortuna, non ne viene che questa fortuna cambi natura, e la fortuna che è privata per disposto della legge, non cessa perciò di essere privata, e quindi non è possibile annoverare fra' pubblici impiegati quelli che amministrano una fortuna meramente privata.

Per queste considerazioni io nutro fiducia che la Camera non sarà per comprendere il cavaliere Gerbore in questo novero.

SARACCO. Nel seno della Commissione ho spiegato avviso che l'onorevole Gerbore debba venire annoverato fra gli impiegati e funzionari regi, dei quali discorre la legge elettorale all'articolo 100. A malgrado delle cose dette dall'onorevole ministro dell'interno, io non so indurmi a cangiar pensiero; chiedo quindi facoltà alla Camera di esporre brevemente le ragioni di questa mia opinione.

Devo rispondere anzitutto alla obbiezione mossa dal signor preopinante che la presente questione si possa ritenere pregiudicata dal voto emesso altra volta dalla Camera, quando accoglieva fra i suoi membri l'onorevole Gerbore.

Io credo che il signor ministro sia caduto in grave errore. In quella congiuntura trattavasi unicamente di conoscere e di decidere se l'onorevole Gerbore avesse qualità per sedere in Parlamento, e la Camera si pronunciò favorevole all'eletto di Quart, ma lungi è che questa decisione possa estendersi tant'oltre, che con questo fatto siasi radicalmente decisa la questione, e siasi negata al deputato Gerbore la qualità di regio impiegato.

Io non esaminerò punto se in quella circostanza i termini della discussione siansi per avventura contenuti nei suoi veri confini; ma, per usare il linguaggio del fóro, mi piace ricordare che allorquando si debbe giudicare degli effetti di una decisione, è d'uopo far capo dai termini della decisione stessa, se chiari e positivi, anzichè dalle considerazioni e dalle discussioni che l'hanno preceduta. Di ciò tanto più mi persuado, quando rammento che il relatore dell'elezione di Quart, l'onorevole Pallieri, se non isbaglio, dichiarava in quella circostanza che la questione se il signor Gerbore fosse impiegato, si sarebbe sollevata opportunamente allorquando fosse venuto in questione l'accertamento del numero degli impiegati che seggono in questo recinto. Quindi io credo che la maggioranza della Camera abbia data la sua decisione sotto l'impressione di queste parole, credendo cioè che il deputato Gerbore fosse impiegato, ed eleggibile nel tempo stesso, salvo così ogni discussione se veramente dovesse risguardarsi quale impiegato nel senso della legge elettorale.

Tale è, a parer mio, l'onorevole deputato di Quart, se vera è la definizione che io faccio a me stesso del pubblico funzionario. Pubblico funzionario io chiamo colui che in una sfera più o meno elevata concorre all'azione di uno dei grandi poteri dello Stato; poichè adunque il deputato Gerbore è chiamato ad amministrare le sostanze lasciate dalla nazione a beneficio del suo primo magistrato, per ciò solo che rappresenta l'uno dei poteri dello Stato, io non vedo ragione perchè egli non debba essere chiamato pubblico funzionario nel senso della legge.

Per altro canto, come si potrà egli negare che vesta tale qualità colui il quale è chiamato ad amministrare le sostanze dello Stato? Egli è qui per avventura che io mi trovo perfettamente in dissenso coll'onorevole ministro dell'interno, il quale diceva che quando la nazione compartisce al capo supremo dello Stato una dotazione annua di quattro milioni, non deve più riguardare quale uso si faccia di questa moneta.

Io non tornerò sopra gli argomenti che in altra congiuntura presentava l'onorevole mio amico Valerio per dimostrare che anche sotto questo aspetto la questione sarebbe assai dubbia, ma io voglio aggiungere di più, ed amo ricordare che la dotazione della Corona non si compone unicamente di questi quattro milioni annui, ma si compone eziandio delle proprietà immobiliari che la nazione lascia al capo dello Stato, perchè in usufrutto le goda, nessuno vorrà negare che queste proprietà immobiliari vengono temporariamente sottratte dal patrimonio dello Stato per essere godute in usufrutto dal primo magistrato della nazione; nessuno dunque vorrà contendere che il vero proprietario di queste sostanze sia pur sempre lo Stato il quale tenga perciò l'incostestabile diritto di esercitare un'alta sorveglianza sopra quei beni che sono nel fatto di sua esclusiva spettanza.

Nè questo è solamente un diritto, ma è ben anco un dovere, imperciocchè, se avvenisse mai che queste sostanze fossero manomesse e lasciate in abbandono, io crederei che di tanto dovesse essere accusato il Governo del Re. Di ciò non si mosse mai dubbio in Francia sotto la monarchia di luglio, e rammento che quando si discuteva innanzi alla Camera dei deputati di Francia, il progetto di legge inteso a conferire al Re cittadino una lista civile, prevalse costantemente la massima essere il patrimonio della Corona patrimonio dello Stato.

Tanto è vero che nel 1836 il barone Fain, il quale sedeva nella Camera dei deputati, essendo stato nominato sovrintendente generale della lista civile, andò soggetto a rielezione; e notate bene, signori, che sotto la monarchia di luglio i sovrintendenti generali erano nominati dal Re, ma talvolta il brevetto di nomina non era neanche contrassegnato dal ministro responsabile.

Converrebbe per avventura rispondere all'obbietto che non si deve ferire punto la lettera dello Statuto, la quale siccome diceva altra volta il ministro delle finanze, debb'essere rigorosamente e pienamente osservata.

Anche sotto questo aspetto io credo che le prescrizioni della legge non siano punto dubbie, imperocchè l'articolo 100 della legge elettorale, a differenza di ciò che sta scritto in altri articoli della legge stessa, parla eziandio d'impiegati regi. Ora io dico che tale è appunto l'onorevole Gerbore il quale fu nominato dal Re per amministrare quelle sostanze che la nazione lascia in usufrutto ed abbandona al capo dello Stato, unicamente in tale sua qualità, non già perchè uomo privato.

Nè mi commuove l'osservazione che egli è nominato bensì dal Re, ma che il suo brevetto di nomina non è punto contrassegnato da un ministro responsabile; io crederei di far torto alla Camera, e mi farei coscienza di trattare lungamente questa questione dinanzi alla medesima, mentre nel giorno di ieri essa la risolveva già rispetto all'onorevole Galvagno il quale è consigliere dell'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro, e ritiene un brevetto firmato dal Re, ma non contrassegnato dal ministro dell'interno, nè da altro qualsivoglia ministro.

Io, o signori, non voglio più aggiungere parola, imperocchè la materia è troppo delicata, e la mia parola troppo ine-

sperta; però prima di terminare osserverò alla Camera che abbiamo un precedente in una delle scorse Legislature. Un altro dei nostri onorevoli colleghi, il signor Costa di Beauregard, scudiere di Sua Maestà, veniva collocato fra gli impiegati. Per parità di trattamento, io credo che vorrà considerare altresì il deputato Gerbore come uno degli impiegati contemplati nell'articolo 109 della legge elettorale.

Questo è il mio voto.

PRESIDENTE. Il deputato Pallieri ha la parola per un fatto personale.

PALLIERI. Giacchè dall'onorevole preopinante vennero citate parole da me dette, nel sostenere l'elezione del collegio di Quart, spiegherò ora il mio concetto più ampiamente che non feci, allorchè rispondendo al deputato Valerio, io accennava incidentalmente alla riserva di discutere, occorrendo, a suo tempo la questione presentemente sottoposta alla Camera.

La legge elettorale, dopo avere stabilite nei tre primi titoli le opportune norme per le elezioni, tratta, nel titolo quarto, dei deputati.

Tre garanzie, a mio modo di vedere, trovansi sancite dal citato titolo quarto: l'una nell'interesse del potere esecutivo, l'altra a favore della Rappresentanza nazionale, la terza infine per gli elettori. L'articolo 98 contiene la garanzia governativa, l'articolo 100 la garanzia parlamentare, l'articolo 103 la garanzia elettorale.

Non permette l'articolo 98, affine di ovviare ad ogni incaglio nell'amministrazione e nell'andamento della cosa pubblica, che gl'*impiegati dello Stato* ivi contemplati sieno distolti dalle loro occupazioni e dai servizi cui sono addetti, per venire a sedere su questi stalli.

L'articolo 100 vuole che almeno i tre quarti dei deputati trovinsi sciolti da ogni vincolo di dipendenza.

A termini dell'articolo 103, colui che venne eletto a deputato in una data condizione, più non può, dove sia lo stato suo migliorato dal potere, rappresentare il paese, se l'avvenuto mutamento nella sua posizione non è ratificato dagli elettori.

Di leggieri pertanto si scorge quanto sieno di diversa natura le disposizioni che formano l'oggetto dei detti tre articoli, quanto sieno diversi sì lo spirito e i motivi che li dettano, e sì le conseguenze che ne scaturiscono.

Quindi è che male io non m'apponeva allorchando, mentre si stava discutendo il significato dell'articolo 98, diceva che, qualora il giudizio della Camera intorno a quella quistione fosse stato favorevole all'eletto, rimarrebbe poi ancora da fissarsi la condizione sua rispetto all'articolo 100.

Ed in vero si trattava allora dell'articolo 98, si tratta attualmente dell'articolo 100. Si trattava allora non d'altro che della eleggibilità del cavaliere Gerbore, si tratta attualmente di vedere se quest'onorevole deputato si trovi o no in quella dipendenza che la legge elettorale gelosamente esclude dai tre quarti almeno dei membri di questo consesso. Si doveva allora esaminare se fosse un funzionario dello Stato, si debbe attualmente decidere se appartenga alla categoria di quei deputati che fra tutti non possono eccedere il numero di 51.

Riassumendomi, dico che negli articoli 98, 100 e 103 sta rispettivamente scritta una garanzia a favore e nell'interesse del Governo, della Camera e degli elettori.

Tale è il concetto onde credo informato il titolo quarto della legge elettorale; tale è il concetto cui io accennava quando relatore dell'elezione del collegio di Quart rispondeva all'onorevole Valerio nel senso ricordato dall'onorevole Saracco.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Michelini.

MICHELINI G. B., *relatore*. Io intendo parlare nello stesso senso in cui si è espresso l'onorevole Saracco, e siccome l'onorevole Pallieri non è entrato veramente nella questione, ma ha soltanto spiegato ciò che diceva in una delle ultime tornate, così se alcuno per avventura volesse parlare contro le conclusioni della Commissione, io parlerò dopo.

CAVOUR, *presidente del Consiglio e ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor ministro ha facoltà di parlare.

CAVOUR, *presidente del Consiglio e ministro delle finanze*. In verità io aveva l'intenzione di parlare dopo l'onorevole deputato Michelini, ma riconosco che in qualità di relatore debbe aver l'ultimo la parola, perciò mi restringerò a rispondere all'onorevole deputato Saracco.

L'onorevole Saracco disse che la questione non era stata pregiudicata dal voto dato dalla Camera allorchando venne ammesso fra i suoi membri l'onorevole deputato Gerbore; egli disse che questa questione era stata bensì toccata, ma non risolta dalla Camera.

Io penso invece che la Camera abbia in quella circostanza già portato un giudizio definitivo su questa questione. Infatti i difensori dell'ammissibilità dell'onorevole deputato Gerbore, fra i quali fui anch'io, si sono fondati quasi esclusivamente su ciò che il deputato Gerbore non aveva qualità d'impiegato.

In questa circostanza io mi valse dell'argomento che fu ieri molto opportunamente addotto dall'onorevole deputato Asproni, quando difendeva la sua qualità di non impiegato, che cioè una legge restrittiva non dovesse mai interpretarsi nel senso il più largo; sentenza che io con piacere ho veduto confermata da un membro dell'opposizione la più avanzata. (*Movimento a sinistra*)

Allora io sosteneva che l'onorevole deputato Gerbore non poteva essere compreso in nessuna delle categorie annoverate all'articolo 98 della legge elettorale, in cui si parla delle persone escluse dal far parte della Camera dei deputati. Infatti, egli non può ascriversi nella categoria prima, perchè non è un funzionario dell'ordine giudiziario; non nella categoria seconda, perchè non è membro del corpo diplomatico; non nella categoria terza, perchè non è intendente generale di divisione.

Ma, si dirà, egli è compreso nella categoria quarta, perchè è impiegato stipendiato dell'ordine amministrativo. A ciò io rispondo: se fosse stato in questa categoria, se veramente l'onorevole Gerbore fosse un impiegato stipendiato, siccome il suo grado non sarebbe sicuramente uguale a quello d'intendente generale, egli non avrebbe potuto essere ammesso a sedere su questi banchi.

Oltre a questo argomento, io dirò che non capisco come questa persona possa essere considerata quale impiegato dello Stato, quando non ha brevetto, nè alcun titolo che emanando dallo Stato, quando non ha verso lo Stato nessun diritto, quando non è impiegato di una istituzione che sia riconosciuta quale corpo morale, facente in certo modo parte dei poteri dello Stato.

L'onorevole Gerbore non ha verso lo Stato nessun diritto; potrebbe esercitare le sue funzioni per 30, 40 anni senza acquistare titolo a pensione dallo Stato.

Tutti gli impiegati dello Stato sono obbligati a munirsi di patenti quando vengono chiamati al loro impiego, e prima che vi fosse la legge sulla ritenenza erano sottoposti a un diritto detto *onorifico*. Ora, nè il deputato Gerbore nè il suo predecessore, dovettero munirsi di questa patente, o pagar l'onorifico.

Ma l'onorevole Saracco ha voluto allontanarsi dalla regola che il deputato Asproni volle rispettata, quella cioè della interpretazione letterale della legge, e della non estensione delle clausole restrittive, ed ha detto che bisognava indagare quale fosse lo spirito della legge elettorale. Egli soggiunse che il vice-intendente generale della lista civile avendo il maneggio dei fondi di essa lista, ha in certo modo il maneggio di pecunia dello Stato, ed avvalorò questa sentenza con un argomento che io mi credo in debito di combattere nel modo il più risoluto.

Per provare che le rendite della lista civile erano rendite dello Stato, disse che doveva il Ministero esercitare una tutela, una sorveglianza su questa amministrazione. Io respingo risolutamente questa teoria, perchè la credo contraria allo Statuto, e ai principii che reggono i Governi costituzionali.

DEPRETIS. Domando la parola.

CAVOUR, *presidente del Consiglio e ministro delle finanze*. Quando la legge ha fissato la lista civile, io tengo per fermo che non si possa più nè per parte del Governo responsabile, nè per parte del Parlamento, esercitare nessun controllo sopra il maneggio dei fondi che le sono assegnati, e che perciò la dottrina esposta dall'onorevole deputato Saracco sia altamente incostituzionale.

SARACCO. Chiedo la parola.

CAVOUR, *presidente del Consiglio e ministro delle finanze*. Se ciò è vero, se nè il Ministero, nè il Parlamento non debbono avere ingerenza sull'amministrazione delle rendite che costituiscono la lista civile, ne nasce che non possono avere azione di sorta, sopra le persone incaricate di sorvegliare all'amministrazione della lista civile, quindi mi pare che, anche abbandonando la nuda interpretazione letterale, ed innalzandosi alle considerazioni generali, e cercando di interpretare lo spirito della legge elettorale, non se ne possa mai dedurre la conseguenza che ne voleva trarre l'onorevole deputato Saracco.

Finalmente, ad appoggio del suo sistema, invocò un precedente, quello cioè dell'onorevole deputato Costa di Beauregard; ma l'esempio non calza punto al caso. Quando l'onorevole conte Costa di Beauregard fu annoverato fra gli impiegati, egli copriva la carica di primo scudiere del Re Carlo Alberto, prima ancora che fosse emanato il regio decreto del 1849, firmato dal ministro Ricci, col quale l'antica Corte fu soppressa.

Giusto l'antico sistema gli impiegati di Corte erano considerati quali impiegati dello Stato; ma nel nuovo sistema, quello sancito col decreto testè ricordato, all'antica Corte fu sostituita una Corte militare con alcuni alti funzionari addetti agli uffici di Corte, e tutti gli altri uffici furono soppressi. I primi scudieri cessarono dall'esistere, furono però conservate alcune grandi cariche di Casa e di Corte, cioè quelle di prefetto del palazzo, e di sovrintendente generale della lista civile.

Ora io tengo per fermo che questi grandi ufficiali dello Stato che hanno uffici di Corte siano impiegati dello Stato, e debbano essere considerati come pubblici funzionari, ma tutti gli altri non possano più esserlo.

L'onorevole marchese Costa di Beauregard apparteneva a quella categoria che fu straordinariamente ridotta, e se esistessero ancora i primi scudieri, non avrei nessuna difficoltà ad ammetterli tra gli impiegati dello Stato, come ammetterei il gran mastro della Casa.

Credo quindi di aver dimostrato che il precedente citato dall'onorevole deputato Saracco non possa avere autorità di sorta; penso quindi che, sia dall'interpretazione letterale

della legge, sia dalla deduzione dello spirito che la informa, sia infine dai precedenti dalla Camera sanciti, si debba decidere non essere il deputato Gerbore da annoverarsi tra i deputati funzionari pubblici.

MICHELINI G. B., *relatore*. Quando desiderava che, prima che io parlassi, alcuno combattesse le ragioni addotte dall'onorevole deputato Saracco, non era certamente perchè come relatore pretendessi avere l'ultimo la parola. Quando sedeva al banco della Presidenza della Camera l'attuale ministro di grazia e giustizia, io opponevami ad un'usanza che egli aveva lasciato invalere, e mercè cui si concedeva la facoltà di parlare al relatore anche dopo chiusa la discussione. Io desideravo di parlare dopo chi avesse combattute le conclusioni, unicamente per seguitare l'uso di alternare i discorsi pro e contro le proposte.

Desiderando ora di aggiungere sopra la grave questione che si agita alcune considerazioni a quelle che già sono state allegate, io credo dover seguire le tracce dei tre onorevoli preopinanti, il ministro dell'interno, il deputato Saracco, il presidente del Consiglio.

Essi hanno considerato la cosa sotto un duplice aspetto, vale a dire se la questione che si agita attualmente sia stata pregiudicata nella tornata del 26 dicembre, in cui è stato deciso che fosse eleggibile il cavaliere Gerbore; in secondo luogo hanno trattato il fondo della questione, cioè se il cavaliere Gerbore debba annoverarsi fra gli impiegati.

Io opino coll'onorevole Saracco che la questione è intatta, e che non è stata pregiudicata quando la Camera ammetteva l'onorevole Gerbore in questo recinto, e deduco questa opinione dall'intima considerazione della legge elettorale. Allora trattavasi di eleggibilità, ora trattasi del novero degli impiegati; sono ben diversi gli articoli della legge elettorale, come diverse sono le prescrizioni che essi contengono.

Quando la legge elettorale parla di eleggibilità, essa va, per così dire, molto a rilento e procede per categorie di esclusione, forse perchè teme di ledere i diritti degli elettori; ma quando al contrario essa parla del numero degli impiegati che vuole ammettere nella Camera, allora non parla più di categorie, ma si serve di termini generali che comprendono tutti gli impiegati. Quindi è ovvio il concludere che molti dei deputati i quali votarono a favore dell'eleggibilità del cavaliere Gerbore possono ora annoverarlo fra gli impiegati.

Chi vi dice difatti che il voto precedente non sia stato fondato su questo motivo che il cavaliere Gerbore non essendo contenuto in nessuna delle categorie di cui parla l'articolo 98 e che quindi non essendo contenuto nelle eccezioni che stabiliscono l'ineleggibilità, è poi contenuto nella regola generale dell'articolo 100 che non fa eccezione di sorta?

Vengo ora al fondo della questione: trattasi di vedere quale sia la natura della dotazione della Corona, e, per non ripetere quanto ha già detto circa la giurisprudenza francese l'onorevole mio amico il deputato Saracco, dirò quanto succede in una nazione che tutte le altre precedette nella via costituzionale, parlo dell'Inghilterra, dove, come la Costituzione, così ancora la dotazione della Corona è più antica di quante siansi fatte in qualunque altra nazione. Imperciocchè, senza che la libertà dei cittadini sia garantita da una Costituzione, non può esservi dotazione della Corona, in quanto che allora sono confusi l'erario nazionale e l'erario regio. Così il nostro sovrano è l'unico che in Italia abbia una dotazione della Corona, non l'hanno nè il papa nè il re di Napoli (*Ilarità*); possono, è vero, prendere a man salva denaro nelle casse dello Stato finchè vogliono; ma, se questo sia adeguato compenso

all'amore dei sudditi che solo è dovuto a chi serba intatte le libertà del paese, lascio ad altri il giudicarlo.

Venendo dunque all'Inghilterra, dirò che ho percorso la storia delle vicissitudini cui fu sottoposta la dotazione della Corona in quell'isola. Ebbene, dalle ricerche fatte mi sono convinto non esistervi vera separazione tra l'erario dello Stato e quello della così detta *lista civile*, così che il primo ha dovuto più e più volte venire in soccorso del secondo.

Ma v'ha di più: il Parlamento inglese non si contenta di assegnare al principio di ogni regno una determinata somma per la dotazione della Corona, ma prescrive ancora il modo con cui essa debb'essere spesa. Così io ho sotto gli occhi la legge fatta quando ascese al trono la regina Vittoria. Ora da questa legge si scorge che il Parlamento ha indicato il modo con cui si dovesse spendere l'assegnamento: così vi è tanto per il mantenimento della casa, tanto per i bisogni privati, tanto per beneficenza ed elemosine, tanto per pensioni, ed andiamo via dicendo.

Che se si dicesse per avventura doverci noi regolare secondo la legge nostra e non secondo le leggi degli altri paesi, io risponderai primieramente che, nuovi come siamo nella vita politica, ben ci è lecito di prendere norma da quelle nazioni che in essa ci precedettero; risponderai in secondo luogo che, nemmeno circoscritta la questione al nostro paese, non può esservi quella separazione che alcuni vorrebbero stabilire tra la dotazione della Corona e i beni dello Stato. Non può esservi, se si considera la sorgente che è comune; non può esservi se si considera il capo, il quale certamente è inscindibile, e se si considera soprattutto che ad altri fare non si potrebbe quella dotazione se non che a chi è capo dello Stato. Ma di questa confusione, o almeno di questa analogia che avvi tra la dotazione della Corona e il rimanente dello Stato, io ne trovo molte prove; e, senza andare più in là, ne trovo nel decreto stesso con cui l'onorevole Gerbore è stato collocato a riposo.

Nel preambolo di quel decreto si dice che egli è collocato a riposo, perchè chiamato ad altre funzioni in servizio della lista civile.

Domando io se tal cosa si direbbe ove avesse ricevuto un impiego da un privato, ovvero da una società qualunque avesse avuto un'occupazione. Nel testo poi del decreto non si dà già al cavaliere Gerbore la facoltà di far valere i suoi diritti alla pensione, frase che si adopera in tutti gli altri simili decreti, ma si dice unicamente che gli sono riservati i diritti che attualmente gli possono competere. Domando io di nuovo se questo non indichi che il Ministero stesso ha veduto una grande analogia tra un impiego della dotazione della Corona ed un impiego dello Stato, perchè altrimenti gli avrebbe concesso addirittura la facoltà di far valere immediatamente i suoi diritti alla pensione.

Termino con un'osservazione. Se volessimo ricorrere alle decisioni precedenti della Camera, allora io credo che si dovrebbe piuttosto ricorrere a quella che ebbe luogo nella tornata di ieri anzichè a quella del 26 dicembre dell'anno scorso.

Difatti nella tornata di ieri la Camera ha deciso che il cavaliere Galvagno è impiegato, sebbene non riceva stipendio dallo Stato e non sia stato nominato direttamente dal Ministero, ma perchè lo è stato indirettamente, cioè per mezzo del segretario dell'Ordine. Ora, come nel caso di ieri avvi interposta la persona del segretario generale dell'Ordine; così, nella questione d'oggi, tra il Ministero ed il cavaliere Gerbore avvi interposta la persona del sovrintendente generale della dotazione della Corona, il quale è nominato da decreto contrassegnato da uno dei ministri responsabili.

Dunque in entrambi i casi avvi indiretta, ma efficacissima influenza dei ministri; spero che la decisione di oggi sarà identica a quella di ieri.

PRESIDENTE. Ha la parola il deputato Moia.

MOIA. Nel trattare questa questione io mi atterro alla distinzione fatta dall'onorevole conte Pallieri, ed anche accennata dall'onorevole relatore della Commissione, degli articoli della legge elettorale, che regolano l'eleggibilità degli impiegati, e dell'articolo che ne fissa il numero. Se noi vogliamo ricorrere allo spirito che informa l'articolo il quale limita il numero degli impiegati, non ci vuole un grande acume per discernere che ha voluto limitare il numero di quei deputati che potessero avere qualche dipendenza dal Ministero.

Questa dipendenza esiste ogni qualvolta il Ministero può, direttamente od indirettamente, revocare quell'impiegato e privarlo del suo stipendio. In questo caso si trova essere appunto l'onorevole deputato Gerbore. Egli è vice-intendente della lista civile, ed è nominato dall'intendente generale della medesima, il quale è nominato sulla proposta del Ministero. Ora, se un impiegato qualunque della lista civile facesse atto pubblico di disapprovazione della politica seguita dal Governo, che cosa farebbe il Ministero? Egli chiamerebbe a sè l'intendente generale della lista civile, e gli direbbe: o voi rivate quell'impiegato od io sono costretto a proporre al Re la vostra revoca. È dunque evidente che il Ministero può, se non direttamente, almeno indirettamente revocare un impiegato della lista civile, come può revocare qualunque altro impiegato. Questo stato di dipendenza così bene accertato è la sola ragione che mi determina a credere il deputato Gerbore compreso nel numero degli impiegati; considerazione questa che mi indusse ieri a votare contro le conclusioni della Commissione relativamente al deputato Asproni, perchè la pensione data al medesimo essendo come compenso di un altro beneficio a cui egli aveva rinunciato, e non a titolo gratuito, non poteva, come io credo non possa, mai essere rievocata dal Ministero senza un altro compenso, essendo detto nel decreto « finchè sia altrimenti provveduto, » cioè finchè sia provveduto di un'altra provvisione la quale possa in qualche modo indennizzarlo di quello che gli venne tolto.

Queste sono le ragioni che mi hanno determinato a votare contro le conclusioni della Commissione relativamente al deputato Asproni e che ora invece mi determinano ad approvarle relativamente al deputato Gerbore.

FARINA PAOLO. Quelli che si fanno a sostenere le conclusioni della Commissione invocano in loro favore specialmente lo spirito dello Statuto e della legge elettorale. Invero io non saprei di quale spirito di legge elettorale e di Statuto essi vogliono parlare quando, invece di attenersi alle massime del diritto costituzionale, in forza del quale la persona e il patrimonio del capo dello Stato sono affatto separati dall'asse e dal patrimonio dello Stato medesimo, essi vengono a confondere, pretestando l'identità della persona del capo, gli impiegati del patrimonio particolare del Re cogli impiegati del patrimonio dello Stato medesimo. Convinti essi medesimi che su questo terreno non è costituzionalmente sostenibile la loro tesi, ricorrono ad un pretesto, cioè a quello dell'influenza che il Ministero può esercitare su tali impiegati. Ma lo Statuto, o signori, non parla di influenza, ma sibbene di dipendenza, e quando richiede che gli impiegati, per essere ammessi nella Camera, abbiano un determinato grado, egli è appunto perchè desidera che siano in una posizione tale di indipendenza che non possano facilmente dal potere esecutivo venire rimossi. Ora, se noi, invece di dipendenza sostituiamo la parola *influenza*, io credo che il Governo, o per un motivo

o per l'altro, possa influenzare tutti i deputati della Camera, perchè tutti, o per interessi di località o di persona, o per avere impieghi in avvenire, ed in mille modi insomma, subiscono in fatto l'influenza del Governo medesimo.

Io non credo adunque che il dire che un tale è dipendente da un impiegato superiore la cui nomina è contrassegnata da un ministro sia un dato sufficiente per far sì che si possa considerare come impiegato dello Stato, quando amministra il patrimonio particolare di una persona che costituisce collettivamente coi ministri uno dei poteri dello Stato, ma che è ben lungi dall'essere lo Stato medesimo.

Se non che, onde sostenere la loro tesi, gli oppositori ricorrono ad una pretesa diversità che credono di trovare fra l'articolo 98 e l'articolo 100 della legge elettorale. Nell'articolo 98, dicono essi, si parla di eleggibilità, nell'articolo 100 invece si parla di limitazione del numero degli impiegati che possono essere ammessi nella Camera, e i termini dei due articoli sono diversi; diversa ne è la portata. Quindi la questione non è pregiudicata dal voto dato dalla Camera, col quale venne ammesso l'onorevole Gerbore a sedere fra i suoi membri senza essere considerato come impiegato.

Se fosse vero che la Camera avesse considerato come impiegato dello Stato il deputato Gerbore, ne veniva per conseguenza necessaria che si dovesse entrare nella discussione del grado per vedere se egli fosse o no eleggibile; perchè, se egli era impiegato, per essere eleggibile doveva avere un grado non inferiore a quello d'intendente generale.

Ma, a quanto io so, nessuno entrò in tale questione quando trattavasi dell'ammissibilità dell'onorevole Gerbore.

Ciò posto, non si può supporre che la Camera voglia oggi votare in senso opposto al voto che emise or sono otto o dieci giorni. Ma quello che più mi reca meraviglia si è il sentir citare queste idee erronee come liberali. Quale invece sarebbe la conseguenza di tale procedere? La conseguenza sarebbe questa, che, facendo una differenza tra gli impiegati accennati all'articolo 98 e gli impiegati indicati all'articolo 100, si sarebbe in fatto venuto a trovare un infelice pretesto per introdurre nella Camera degli impiegati il cui grado, essendo inferiore a quello di intendente generale (grado che lo Statuto reputa guarentigia sufficiente della indipendenza del deputato), non presenterebbe quella guarentigia costituzionale dalla nostra fondamentale legge richiesta, e quindi si stabilirebbe un precedente eminentemente illiberale sotto apparenza di sommo liberalismo.

Si è allegato in contrario l'esempio della decisione data ieri relativamente all'onorevole Galvagno. Vediamo se questa parità può menomamente reggere. Io non lo credo. Ed infatti, che cosa, a riguardo del bilancio di San Maurizio e Lazzaro, ha deciso la Camera nella Legislatura precedente? Essa ha deciso che lo Stato aveva diritto di esaminare, non di discutere, il bilancio dell'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro, perchè sebbene lo stesso fosse dallo Stato dichiarato, per così dire, intangibile, però la Camera aveva diritto di riconoscere se i redditi dell'Ordine medesimo si erogano nei modi dalla legge voluti; tale appunto essendo il concetto che esprime lo Statuto nell'accordare, direi così, l'individualità all'Ordine medesimo.

Ora mi si dica se è mai venuto in capo a nessuno di proporre che la Camera dovesse esaminare e sorvegliare il bilancio della lista civile.

Quando la Camera avrà deciso che essa deve esaminare e sorvegliare questo bilancio, allora troverò veramente esistervi questa parità che si è voluto indurre dalla votazione di ieri; ma, fino a tanto che questa dimostrazione non mi sarà

data, dirò che non vi è ombra di parità fra l'uno e l'altro caso.

Se la massima accennata nella relazione valesse, che basta che la nomina del capo di un'amministrazione o venga contrassegnata da un ministro o venga anche fatta di consenso col Ministero perchè gli impiegati da tale capo dipendenti si possano considerare come impiegati dello Stato, io trovo che tutti gli impiegati di una quantità di società industriali, quelli della Banca, per esempio, e grandissimo numero di altri impiegati si dovrebbero considerare come impiegati dello Stato, perchè od i direttori od i regi commissari presso queste società vengono dal Governo nominati.

La qual cosa ognun vede quanto renderebbe esteso il numero dei non eleggibili, e ciò senza verun plausibile motivo, mentre nella nomina di tali capi, direttori, commissari od ispettori per parte del Governo non puossi ravvisare un anello di dipendenza fra i loro subalterni ed il Ministero, ma soltanto un fatto necessario per riconoscere se l'amministrazione loro procede o no regolarmente, e se nelle relazioni che questi corpi possono avere col pubblico e collo Stato vi sia quella legalità di cui non potrebbe il Governo essere certo se egli non conoscesse quali siano gli amministratori delle associazioni medesime.

Del resto, siccome io non giungerò mai a persuadermi che in un Governo costituzionale si possa confondere il patrimonio dello Stato con quello della lista civile, così non confonderò gli impiegati dell'uno cogli impiegati dell'altra. Nè credo che la Camera, senza mettersi in aperta contraddizione con sè stessa, potesse, or sono otto giorni, dichiarare l'onorevole Gerbore non impiegato, ed ammetterlo come tale nel suo seno, ed oggi voglia considerarlo come impiegato per fare il numero degli impiegati dalla legge elettorale prescritto. Ripeto che, se questa massima si adottasse, invece di ottenere uno scopo liberale, si conseguirebbe uno scopo affatto opposto, perchè si introdurrebbero nella Camera degli impiegati di un ordine inferiore a quello che dalla legge elettorale è richiesto.

Consequentemente dichiaro che non mi sembra affatto ammissibile una massima che verrebbe a produrre molti più sconci di quello che non siano gli utili che si vorrebbe che producesse.

DEPRETIS. Io credo fermamente che la questione che si sta agitando non possa chiamarsi pregiudicata dalla precedente deliberazione della Camera.

Quando si esamina una deliberazione precedente della Camera non mi par conveniente lo insistere sui motivi e sui ragionamenti talora incidentali che hanno per avventura determinato una parte dei voti. La Camera vota sulla proposizione e non sui motivi, i quali per la stessa proposizione possono essere diversi.

Quando è venuta innanzi alla Camera l'elezione dell'onorevole Gerbore, questionavasi circa la sua eleggibilità; anzi non poteva esservi altra controversia. E molti che hanno votato per la di lui eleggibilità potevano essere di avviso che egli fosse un impiegato stipendiato e di tale grado cui fosse dalla legge consentito di sedere in questa Camera.

Io credo che l'onorevole Gerbore possa essere considerato come impiegato dell'ordine amministrativo di grado superiore od uguale a quello di intendente generale, e che a questo titolo egli debba essere annoverato fra gli impiegati.

La ragione principale per cui l'onorevole Gerbore deve essere considerato come impiegato dell'ordine amministrativo si è questa, che egli prende parte ad una amministrazione in cui lo Stato è eminentemente interessato. Lo Stato

infatti non può non ritenersi interessato nella lista civile, sia materialmente, perchè l'amministrazione di questa non riguarda solo l'assegnamento pecuniario che fa parte della dotazione della Corona, ma ben anco i beni immobili e mobili dei quali allo Stato compete la proprietà; e sia moralmente, non potendosi negare che importi allo Stato che la lista civile sia secondo la sua natura amministrata. L'amministrazione della lista civile non si può assimilare interamente alle altre amministrazioni pubbliche, non a quelle dei corpi morali, e di gran lunga non può pareggiarsi ad un'amministrazione privata.

La lista civile non esiste, se non perchè esiste un capo dello Stato; dessa ne è inseparabile: essa è connessa alla esistenza di uno dei tre poteri. Ora, si vorrà egli sostenere doversi riguardare come una sostanza di privato cittadino un patrimonio che va unito inseparabilmente al capo del potere esecutivo? Io credo che questa tesi non si possa in verun modo difendere. Non mi pare poi che avesse buon fondamento quanto l'onorevole ministro di finanza ci diceva, che cioè la legge va interpretata per modo estensivo; poichè, trattandosi in questo caso di eleggibilità, questa è di diritto comune. Io prego la Camera di osservare che la questione di eleggibilità fu risolta; ora trattasi di un'altra e ben distinta questione, cioè di quella disposizione di legge che fissa il numero di quelli che debbono sedere in questa Camera. E questa è una guarentigia di libertà, è una salvaguardia costituzionale, e quanto più severamente sarà intesa, quanto più ristrettivamente sarà interpretata la legge, tanto più noi estenderemo la guarentigia di libertà. Veda la Camera se il diritto individuale dell'eleggibilità, come lo intende il signor ministro, debba prevalere ad una grande guarentigia della libertà.

Nel caso attuale a me pare che non vi possa essere dubbio, che il principio dell'eleggibilità e la prescrizione di legge circa il numero d'impiegati che possa sedere nella Camera non debba essere intesa ristrettivamente. Nè vale il dire che l'onorevole Gerbore non è impiegato, perchè non fa parte dell'amministrazione di un corpo morale, come si diceva dell'onorevole Galvagno: esso fa parte di un'amministrazione di natura speciale e affatto distinta, ma nella quale non si può negare che lo Stato non abbia un grandissimo interesse: e non importa che gli impiegati della lista civile acquistino o no diritto alla pensione; i diritti degli impiegati alla pensione sono determinati dalla legge; la decisione che starà per prendere la Camera potrà forse influire sui diritti che spetteranno agli impiegati della lista civile; ma, qualunque siano i loro diritti, la questione non è punto pregiudicata. Non è inutile però lo avvertire che le pensioni degli impiegati della lista civile precedente gravitano sul bilancio dello Stato.

Parimente non influisce nella questione l'argomento dedotto da ciò che il vice-intendente della lista civile, prima dello Statuto, pagasse o no l'onorifico. Il suo grado noi possiamo determinarlo, e lo dobbiamo, indipendentemente da ciò. In questa stessa Sessione la Camera, se non erro, ha deciso che l'onorevole nostro collega professore Bo era di grado tale da poter sedere in questo recinto, quantunque non gli si potesse applicare il dato dell'onorifico.

Non so poi capire come il signor ministro sostenga essere incostituzionale una sorveglianza del Governo sull'amministrazione della lista civile. Io credo invece che, non solamente non è incostituzionale una ingerenza del Ministero sulla lista civile, ma che egli ne ha un preciso dovere, e, dirò di più, che il Ministero esercita di diritto e di fatto una

fale sorveglianza, dal momento che il sovrintendente generale della lista civile è nominato con decreto contrassegnato da un ministro responsabile. Qual altra ragione si potrebbe assegnare a questo atto governativo, se non fosse perchè lo Stato ha diritto d'ingerirsi, fino ad un certo punto, nell'amministrazione della lista civile?

Non mi sembra tornare a vantaggio della tesi ministeriale il caso addotto dall'onorevole Costa di Beauregard, le cui funzioni, dice il signor ministro, erano esercitate prima del regolamento che ha fissato il personale degl'impiegati di Corte e l'amministrazione della lista civile. Quando l'onorevole Costa di Beauregard fu annoverato fra gli impiegati, era in vigore lo Statuto, e pel fatto solo che lo Statuto era in vigore, cessavano le norme anteriori relative agli impieghi di Corte e della lista civile. Il che è tanto vero che in quell'epoca, e sempre prima del regolamento accennato dal Ministero, un nostro onorevole collega sostenne che, per le azioni giuridiche, la lista civile non poteva più godere di alcun privilegio.

Per questi motivi io credo che l'onorevole Gerbore debba essere registrato nel novero degli impiegati.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Serra Francesco.

SERRA F. M. Nell'esordire di questa discussione l'onorevole ministro dell'interno faceva, direi così, una questione pregiudiziale. Egli diceva che, dopo la discussione del 27 dicembre ed il voto emesso allora dalla Camera, non poteva più in oggi venire a tempo il discutere se l'onorevole Gerbore sia o no impiegato. Si oggetto a questo proposito e dall'onorevole Michelini e dagli altri preopinanti che, in quella discussione, della qualità d'impiegato si è trattato incidentemente. Io dichiaro che non potrei assolutamente ammettere tale asserzione. Se ne è trattato incidentemente? La Camera tratta incidentemente d'una circostanza che è essenziale? Mai, o signori. Per vedere se il signor Gerbore poteva essere eletto deputato bisognava vedere se era impiegato o no; perchè, se era impiegato, egli, che ha un grado inferiore a quello di intendente generale, non poteva essere eleggibile, non poteva essere ammissibile. La Camera lo ha riconosciuto eleggibile, lo ha ammesso nel suo seno; dunque è evidente che la Camera ha discusso su questa condizione essenziale, intrinseca alla capacità di essere eletto, e, come impiegato, non ha riconosciuto il signor Gerbore.

Oggi, se vuoi riconoscerlo come impiegato, è egualmente evidente che la Camera contraddirebbe al suo voto precedente, e si porrebbe così in manifesta opposizione con se stessa.

Per me dunque ritengo che la questione è pregiudicata, e che la Camera non può più oggi discutere se l'onorevole Gerbore sia impiegato o non lo sia. Dirò una sola parola all'onorevole Depretis, per l'osservazione che apparentemente ha gran peso, e che si fa circa la nomina dell'intendente generale della lista civile.

Si dice che egli è nominato colla firma di un ministro responsabile; ma ciò per qual ragione avviene? Avviene perchè il ministro stesso responsabile, che deve consegnare a questo intendente della lista civile i fondi che lo Stato alla medesima fornisce, ha diritto di conoscere ed apprezzare la probità e la responsabilità della persona cui dà questi fondi.

È in questo senso che io credo che l'intendente della lista civile è nominato colla firma del ministro responsabile; e voterò contro le conclusioni della Commissione.

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. Domanda la parola.

Dopo le parole eloquenti dell'onorevole deputato Serra, io

non parlerò della questione, se abbiasi, o no a considerare il deputato Gerbore come impiegato. Cercherò solo di ribattere alcune delle osservazioni fatte da vari preopinanti nella loro risposta alle osservazioni del Ministero e degli altri deputati che sostengono la stessa opinione.

Uno degli onorevoli preopinanti ha osservato che il deputato Gerbore era collocato in riposo perchè chiamato ad altre funzioni, e venne quindi sostenendo che per ciò solo dovesse rinvenirsi una ragione per ritenerlo come impiegato.

Io credo che l'argomento da lui allegato conduca direttamente ad una opposta sentenza, perchè, quando nell'amministrazione si chiama un impiegato ad altre funzioni non si colloca in riposo. Si colloca in riposo l'impiegato che non è più chiamato a nessuna funzione; è perciò appunto che si dice *riposo*, col quale termine si indica assai chiaramente che non ha più da lavorare per lo Stato. Nè credo che abbia mutato la natura dell'atto la riserva fatta in quel decreto di non pagargli la pensione a cui avrebbe avuto stretto diritto finchè godesse di quel favore straordinario che la privata liberalità del Re gli procurava; perchè non posso persuadermi che sia tolto ad alcun Ministero di accettare quelle offerte che sono fatte nell'interesse dell'erario; e non mi pare che si potesse altrimenti considerare che come un'offerta che il Re faceva nell'interesse dell'erario, che egli conosce angustiato, quel suo atto spontaneo con cui chiamava uno dei suoi impiegati a rinunciare alla pensione che gli sarebbe spettata per accordargli in compenso un impiego nella sua casa. È un'offerta che fa onore al Re, che dimostra la sua volontà di concorrere ad alleviare i pesi dello Stato; ma è una offerta che non produce diritto produttivo, è un'offerta che può essere ritirata da un momento all'altro; offerta che non sospende il diritto certo ed assoluto, che, a termini della legge in vigore, l'onorevole deputato Gerbore ha di conseguire una pensione. Io credo quindi che questo sia un fatto meramente privato, il quale non pregiudica per nulla la questione dal punto di diritto.

Si è poi voluto tornare sul fatto dell'ammissione, deliberata ieri, dell'onorevole deputato Galvagno; si è voluto fare una assimilazione tra l'onorevole deputato Galvagno e l'onorevole deputato Gerbore, inquantochè entrambi sono nominati per un decreto firmato da un capo la cui nomina è controfirmata da un ministro responsabile. Ma io non credo che sia questo l'elemento che costituisce la natura dell'impiego. E qui osserverò che non per altro motivo la nomina del sovrintendente della lista civile è controfirmata da uno dei ministri se non perchè nei provvedimenti emanati nello stabilire i grandi dignitari dello Stato, le persone che accompagnano il Re nelle grandi funzioni fu fra queste compreso il sovrintendente della lista civile. Ma il decreto che lo nomina non gli dà nessun diritto di esercitare funzioni. Ed a me pare questo un fatto talmente positivo che, se il Re, conservando quel dignitario di Corte, non volesse vestirlo della gestione dei suoi affari, non trovo nessuna legge che lo astringa a questo, che gli impedisca di firmare egli stesso la quitanza colla quale si ritira l'ammontare della lista civile. In tutte le liste civili è sempre pienamente ammessa la validità di tutte le obbligazioni che il Re contrae; e vengono assoggettate a tutte le forme dei giudizi cui sono sottoposte le obbligazioni dei privati. Dal momento quindi che il Re, come privato, può assumere queste obbligazioni, e che queste obbligazioni sono valide senza nessuna controfirma, io non vedo come si possa e si voglia fare una gerarchia amministrativa degl'impiegati che amministrano questa lista civile, perchè una gerarchia

suppone una responsabilità e degli obblighi; nè io scorgo veruna traccia di responsabilità nè di obblighi laddove si amministra una cosa di cui si può liberamente disporre. Nè mi muove a cambiare opinione l'osservazione fatta che la pensione dell'onorevole deputato Asproni fosse data in compenso di altro beneficio. Io qui non vedo che si sia data cosa alcuna in compenso; ma quand'anche si voglia trovare un qualche carattere di compenso nell'obbligo imposto al deputato Gerbore di non accettare una pensione perchè un privato gli conferisce un impiego nell'amministrazione del suo patrimonio, non vedo come vi sia motivo per dire che l'onorevole deputato si trovasse in una condizione migliore. All'opposto, il deputato Asproni riceveva una pensione da un'amministrazione la quale, sebbene non faccia parte integrante dei bilanci dello Stato, tuttavia è un ufficio pubblico, è un'amministrazione la quale concorre, per la sua istituzione, a pagare spese che cadrebbero diversamente a carico dello Stato. La sua pensione è iscritta sui bilanci dell'Economato che è un vero corpo morale, un vero corpo d'amministrazione, nel mentre che la lista civile non è un corpo morale retto da una legge speciale; essa, secondo me, non è altro che il patrimonio privato del capo dello Stato, che la Camera determina al principio di ogni regno.

Nè mi pare che possa avere alcun peso l'osservazione che la lista civile sia un'istituzione di una natura generica non confondibile con nessuna delle altre istituzioni e inseparabile dal capo dello Stato in quanto che è una cosa vaga e non esatta classificare la lista civile in quella maniera. Le cose non si possono, a mio giudizio, classificare fuorchè appoggiandosi ai principii scritti nella legge.

Queste classificazioni generiche non essendo fatte in forza di alcuna legge, non vengono ad attribuire alcun effetto. Se una ve ne fosse in cui si attribuisse alla lista civile una natura speciale, probabilmente lo farebbe nell'intento di conferire a questa lista civile, od obblighi speciali o condizioni affatto diverse da quelle che reggono i patrimoni dei privati.

Prendendo le mosse dalle leggi civili, e non vedendo in queste fatta nessuna distinzione tra il danaro del Re e quello del cittadino, io non so come si possa dire che il danaro del Re è di natura diversa del danaro dei cittadini. Si vuole inferire che appunto perchè è danaro del capo dello Stato possa servire ai consiglieri responsabili della Corona per esercitare qualche influenza. Ma, partendo da questo principio, si dovrebbero escludere tutti gli amici dei ministri, perchè è supponibile che un ministro abbia qualche influenza sui suoi amici; e non iscorgo in questo caso come sarebbe possibile di amministrare; perchè se si escludessero sempre dalla Camera gli amici dei ministri, si finirebbe per non aver mai alcun Ministero possibile.

Io credo con ciò di avere brevemente risposto alle principali obiezioni fatte, e dichiaro alla Camera che non posso cambiare per nulla l'opinione emessa in seguito alle ragioni state addotte.

PRESIDENTE. Il deputato Gastinelli ha facoltà di parlare.

GASTINELLI. Finchè la questione della eleggibilità degli impiegati a deputati sarà una questione diversa da quella del computo dei medesimi per riempire il quarto della legge elettorale permesso; finchè l'articolo 98 di quella legge che regola questa eleggibilità sarà, come è a mio avviso, in termini essenzialmente diversi da quelli in cui è concepito l'articolo 100 che restringe a quel quarto il numero degli impiegati che possono sedere in questa Camera, io non crederò mai che col voto emesso dalla Camera il 26 ora scorso di-

cembre siasi potuto menomamente pregiudicare la questione che oggi ci occupa. Ma perciocchè un onorevole preopinante ha tacciata di illiberale la proposta della Commissione, ed è a dire questo diverso modo di vedere quegli articoli testè accennati, io che credo anzi quella proposta liberalissima, non posso a meno che sottoporre brevemente ai miei colleghi la portata delle conseguenze di quel contrario avviso.

Nella divisione dei poteri la Camera elettiva non partecipa al potere legislativo che per una terza parte; di questa terza parte un quarto è a discrezione degli impiegati i quali a termini dell'articolo 100 della legge elettorale possono sedere nella stessa, e seggonvi in fatto, se non istarà per noi che se ne introducano altri, i quali sono, a mio avviso, veri impiegati di fatto, checchè altri voglia contendere sul nome; se non istarà per noi che sia aperta la strada nel concreto agli impiegati della lista civile che altri si rifiuta di considerare come impiegati, e si riempiano gli altri tre quarti della Camera degli stipendiati sulla lista civile, voglio dire dell'intendente generale, del vice-intendente, dei segretari, degli applicati, del tesoriere, dei limosinieri, dei cappellani e di quanti altri ci sono di simil fatta, io domando: che rappresentanza nazionale avremo noi? (Bravo! bravo! a sinistra)

So che il senno politico del popolo non li introdurrà; ma intanto, se non istarà da noi che non possano essere introdotti, io chieggo qual sia questo pensiero liberale.

Quindi è che io non era manco penetrato dallo spirito della nostra Commissione, stato così eloquentemente, come sempre, spiegato dall'onorevole deputato Farini, anche allorchè io ieri mi opponeva a che si computasse nel novero degli impiegati in aspettativa il deputato Asproni, e confesso ingenuamente che talmente mi predominava questo spirito, che se io avessi potuto trovare nella legge, non dico una parola che aiutasse l'interpretazione della Commissione rapporto a quel deputato, ma che non l'osteggiasse, io avrei votato anche allora per comprendere il deputato Asproni nel numero degli impiegati.

Quando si tratta di applicare un principio che interessa sì altamente lo spirito dello Statuto, che interessa altamente l'indipendenza della nazionale Rappresentanza, dobbiamo sì scrupoleggiare noi, che la lettera della legge ci esprima necessariamente quel principio o non ci debba bastare che necessariamente non l'osteggi? Non possiamo e non dobbiamo anzi cogliere dalla lettera della legge l'occasione di quella favorevole applicazione?

I pretori romani, che facevano allorquando concedevano la possessione dei beni perchè non potevano, a termini di legge, concedere la eredità? Quando concedevano la prescrizione, perchè non potevano concedere la usucapione? Forse che erano sì di soverchio scrupolosi nella letterale interpretazione della legge, o non prendevano dalla lettera della stessa occasione piuttosto per applicare principii che i medesimi credevano principio di sana politica, di sana equità?

Ciò posto, io mi domando: che osteggia, che impedisce che l'articolo 100 della legge elettorale si applichi al deputato Gerbore?

« Non si potrà ammettere nella Camera un numero di funzionari o di impiegati regi maggiore del quarto. » Io chiedo: il deputato Gerbore è impiegato? Lo è nella lista civile. È impiegato stipendiato? Lo è, e con 6 mila lire di stipendio. È impiegato regio? Io lascio che qualunque mi risponda se non è letteralmente impiegato regio chi è impiegato del Re, chi è impiegato nella lista civile dello stesso.

Ed è perciò che se per me non esistessero tutti gli argo-

menti stati con tanta eloquenza, con tanta forza dagli onorevoli preopinanti adottati per stabilire che simile impiegato si può considerare rigorosamente come impiegato pubblico, come impiegato dello Stato; se non trovasse altro in lui che la qualità d'impiegato del Re, tanto pur mi basterebbe per cogliere, dai letterali termini della legge, favorevole occasione per l'applicazione d'un principio che io credo liberrimo.

Concludendo, io voterò secondo le conclusioni della Commissione per computare il deputato Gerbore nel numero di coloro che debbono limitativamente formare il quarto della Camera.

FARINA PAOLO. Se le osservazioni dianzi fatte dall'onorevole preopinante fossero state esposte allorchè si trattava di introdurre l'onorevole Gerbore nella Camera e di considerarlo o no come impiegato, io ne avrei conosciuta l'importanza; ma al presente che il medesimo come non impiegato fu già introdotto nella Camera, non so come l'onorevole preopinante possa sostenere che l'onorevole Gerbore, ammesso per una decisione anteriore della Camera come non impiegato, lo sia divenuto al presente. (*No! no!*) Nè mi muovono queste denegazioni, a parer mio, poco fondate; imperocchè è evidente che se l'onorevole Gerbore fosse stato introdotto come impiegato nella Camera, si sarebbe dovuto scendere ad esaminare qual grado egli coprisse, cioè se maggiore o minore di quello di intendente generale.

Ora, siccome non si addivenne a questa discussione, è chiaro che la Camera implicitamente non considerò il deputato Gerbore come un impiegato. Dalla contraddizione poi in cui cadrebbe la Camera decidendo ora contrariamente a quanto decise or sono pochi giorni, che l'onorevole Gerbore è impiegato, bisogna o dedurre la conseguenza che la Camera trova bello, decoroso, lodevole porsi in contraddizione con se stessa; od ammettere che il tutto si riduce ad un sotterfugio per illudere la legge ed ammettere nel suo seno impiegati che non presentano quella guarentigia d'indipendenza per elevazione di grado che la legge elettorale esige nei deputati.

Male a proposito quindi mette in campo idee di liberalismo e d'indipendenza dei deputati chi vorrebbe oggi che l'onorevole Gerbore, contrariamente a quanto già si fece, venisse considerato impiegato.

Questa tesi si sarebbe potuta con vanto di liberalismo sostenere quando si trattava di decidere se l'onorevole Gerbore era o no impiegato; ma dopo che ha già deciso la Camera implicitamente che impiegato non è, questa questione non può più farsi. Resta in conseguenza dimostrato quanto io ho avuto l'onore di dire.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. La chiusura della discussione essendo domandata da più di dieci deputati, io debbo metterla ai voti.

MICHELINI G. B., relatore. Domando la parola contro la chiusura.

PRESIDENTE. Il deputato Michelini ha la parola.

MICHELINI G. B., relatore. Io osservo che ordinariamente il relatore è sempre l'ultimo a parlare.

Questa è usanza invalsa, non diritto; contro questo preteso diritto io mi sono opposto nella precedente Sessione, e mi opporrò sempre, ma invoco l'usanza che permette al relatore di parlare prima che si chiuda la discussione; quindi prego la Camera di permettermi di combattere alcune obiezioni che sono state fatte e sarò brevissimo...

PRESIDENTE. Se la Camera non vuole chiudere la discussione, la parola spetta al deputato Ravina.

RAVINA. Il fondamento principale sopra il quale si appoggiano coloro i quali sostengono non essere l'onorevole Gerbore da annoverare fra i deputati impiegati, egli è che la Camera ha deciso altrimenti nella tornata dell'altro dì. Questa è l'obbiezione principale che si fa contro coloro i quali sostengono dovere l'onorevole Gerbore essere posto nel novero degli impiegati.

Io credo che sia assolutamente privo di base e di ragione questo argomento. Tutte le volte che si cita un precedente, perchè abbia forza la decisione seguita, è necessario che sieno per ogni verso stesse le condizioni, le qualità, la natura della questione di cui si tratta. Se vi è qualche menoma differenza, non si può più applicare il precedente; e questo non solamente ha luogo nelle Camere deliberanti le quali decidono come giurati, ma ha pur luogo nei tribunali stessi dove i giudici si attergono molto più al rigore delle massime.

Quando le sentenze dei nostri Senati facevano autorità, ed avevano forza di leggi, molte volte se ne citavano; ma ogni volta che vi era qualche menoma differenza fra il caso deciso e il caso che si trattava di decidere, si rigettava sempre l'autorità delle sentenze anteriori. Ed una tale massima si dovrà con maggior ragione applicare alle decisioni della Camera la quale pronuncia come un consesso di giurati.

Ora, signori, che ci sia una differenza essenziale fra il caso deciso dalla Camera l'altro giorno e quello che si tratta oggi, nessuno è che noi veggia. La differenza consiste in questo, che allora si trattava di vedere se fosse o no eleggibile il signor Gerbore. Presentemente invece si tratta di vedere se, quantunque eleggibile, egli debba essere posto nel numero degli impiegati. Nel primo caso doveva aver luogo, come ben diceva il presidente del Consiglio, l'interpretazione restrittiva, perchè si trattava del diritto d'un cittadino ad essere eletto.

Ma qui la cosa è ben diversa. Qui è interessata la sincerità del sistema rappresentativo: trattasi di fare in guisa che non ci sia nella Camera un maggior numero di quello concesso dalla legge di coloro che possono essere dipendenti dal Ministero.

Dico dipendenti, e sostengo essere dipendente, non solo, ma ricevere influsso dal Ministero il signor Gerbore, imperocchè, se egli non piacesse al Ministero, questo potrebbe dire al sovrintendente generale: rimovete costui, altrimenti caccio voi di sella. Ed è certo che il sovrintendente generale sarebbe obbligato a rimuoverlo. Dal che evidentemente si scorge che esso è dipendente dal Governo.

Gli Scolastici i quali trattavano le questioni sottilmente, quantunque con stile barbaro, fra le altre loro massime e sentenze, dicevano: *Causa cause est quoque causa causati.*

Il Ministero è la causa dell'elezione del sovrintendente generale, perchè egli dal Ministero riceve la sua patente; dunque indirettamente anche il vice-intendente è nominato dal Ministero. Di più io sostengo che immensamente importa alla società ed a noi, perciò che la rappresentiamo, d'invigilare l'amministrazione della lista civile, che male confondono taluni col privato patrimonio del Re.

Io non parlerò di noi; porterò la cosa in un luogo molto lontano. Supponiamo che il gran Kan della Tartaria fosse costituzionale (*Ilarità*), ed avesse una lista civile di tanti milioni. Supponiamo ancora che questo gran Kan avesse un ministro, ovvero sovrintendente della lista civile, e che costui la giocasse in una notte, ovvero in qualunque altro modo la sparanzasse, non è egli vero che lo Stato dovrebbe fornire al gran Kan la somma necessaria per vivere con decoro? Il Re è un ente morale, non è un ente fisico, è il primo magistrato dello Stato, è il capo di questo; ed essendo tale, io dico che, se

venisse il caso in cui il sovrintendente generale (ed io sono ben lontano di supporlo di ciò capace) oppure uno dei suoi dipendenti sciupasse la somma necessaria al mantenimento della Corona, se fuggisse e portasse seco tutta la somma d'un anno, io dico che noi saremmo tenuti a provvedere di che vivere col conveniente decoro la persona che rappresenta quest'ente morale. Le si dovrebbero concedere tutte le somme necessarie per circondarla di quella dignità che il capo dello Stato deve avere. Vedono dunque, signori, come male si confonda il patrimonio privato con quello della lista civile.

Nè vale la ragione che il signor Gerbore non avrebbe la giubilazione. Io lo metto in dubbio, signori; anzi, dal tenore della patente, vedo piuttosto che egli l'avrebbe. Ma, dato anche che non l'avesse, non ci sono forse altri impiegati i quali non ricevono giubilazione, eppure sono considerati come tali? Non è egli vero che i segretari dei comuni non possono avere giubilazione dal Governo? E tuttavia la Camera ha deciso che costoro debbano essere considerati come impiegati ed esclusi dalla Camera. Supponiamo il caso di un copista in una intendenza. Egli non riceve la patente nè dal Ministero nè dal Re, e tuttavia egli è certo un impiegato dipendentissimo; e se fosse nominato deputato, sarebbe considerato nel numero degli ineleggibili perchè impiegato. Vedono dunque le conseguenze, non dirò assurde, ma certamente piene di inconvenienti che risulterebbero dall'adottare la massima dei preopinanti.

Io credo, per conseguenza, che l'onorevole Gerbore, senza che la decisione precedente della Camera abbia ad influire sopra questa, debba essere considerato nel novero degli impiegati.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Depretis.

Voci. Ai voti! ai voti! La chiusura!

DEPRETIS. Rinuncio alla parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Lanza.

Voci. Ai voti!

LANZA. La discussione che si agita attualmente avanti a voi già da due ore, prova bastantemente di quanta gravità essa sia. Non si tratta certamente di una questione di persone, non si tratta di ammettere, oppure di escludere piuttosto l'uno che l'altro impiegato, ma bensì di una questione di principio, di un principio costituzionale della maggiore importanza. A me pare che la decisione, che sta per prendere la Camera, sia se il numero degli impiegati debba contenersi nel limite fissato dalla legge elettorale, oppure possa essere accresciuto di un terzo, della metà, e oltre di quello, che attualmente la legge elettorale prescrive. Taluni per negare questa conseguenza cercarono di sostenere che la persona di cui si tratta copre un impiego che non ha carattere alcuno di funzionario pubblico e stipendiato: altri vorrebbero invece mettere innanzi la questione pregiudiziale asserendo che, fin da quando venne ammessa dalla Camera come valida l'elezione del deputato Gerbore, essa abbia deciso pure che egli non dovesse essere considerato quale impiegato, per la ragione che, se si fosse fin d'allora considerato come tale, siccome, secondo essi, l'impiego che coprirebbe sarebbe inferiore a quello dell'intendente generale, non avrebbe potuto essere ammesso fra i deputati sedenti in questo recinto.

Io credo, o signori, che, se la cosa si asserisse sul serio, la buona fede di una parte dei deputati sarebbe stata ingannata. Quando si riferì l'elezione dell'onorevole deputato Gerbore si fece un'osservazione dal deputato Valerio appunto relativamente alla sua qualità d'impiegato, onde vedere se non vi era qualche opposizione alla sua ammissione in questa Camera; ed il signor relatore che cosa rispondeva a questa con-

siderazione del deputato Valerio? Rispondeva col dire « che la questione relativa a questo punto doveva essere sollevata sol quando si sarebbe trattato di esaminare se gli impiegati eletti eccedano il quarto del numero totale dei deputati. » Questa era la risposta che il relatore dava all'osservazione fatta dal deputato Valerio, e molti dei deputati rimasero quieti e non fecero più nessuna obbiezione, credendo che fosse riservata questa questione quando fosse venuto in discussione l'accertamento del numero degli impiegati compresi nella Camera.

Dunque io credo che la questione è ancora tutt'affatto intatta ed in nessun modo pregiudicata. Del resto, o signori, ammesso per ipotesi che il deputato Gerbore sia realmente impiegato, nel senso della legge, rimarrebbe sempre a decidere il punto, se il suo impiego sia di tal natura da permettergli di sedere nella Camera; cioè se il grado del suo impiego sia superiore o uguale a quello di intendente generale.

Questa questione non è stata ancora discussa nè decisa. Perciò manca di base l'argomentazione su cui alcuni opposenti fondano la loro opinione, che il deputato Gerbore non sia impiegato regio e stipendiato, e che in tal senso abbia già deciso la Camera ammettendolo nel suo seno. (*Conversazioni su parecchi banchi*) Se la Camera non ha più desiderio di continuare la discussione...

Voci. Parli! parli!

LANZA. Pertanto io comincerò a stabilire che il deputato Gerbore, a mio avviso, è fra gli impiegati regi stipendiati previsti dalla legge elettorale; in secondo luogo, che il suo impiego è in grado eguale a quello di intendente generale, e così sarà tolta anche l'obbiezione che, se si considerasse come impiegato regio stipendiato non potrebbe sedere nella Camera per avere un grado inferiore a quello d'intendente generale.

Quelli che si rifiutarono di considerare il deputato Gerbore quale impiegato regio stipendiato, dicono che lo stipendio che percepisce non è desunto dall'erario pubblico. Ma io domando agli opposenti se essi trovino nella legge elettorale che vi sia in qualunque suo articolo questa esplicita dichiarazione, che lo stipendio del funzionario pubblico debba essere desunto dall'erario dello Stato. Questa è una loro induzione, ma una induzione che potranno forse provarla con ragionamenti, non mai colla lettera della stessa legge elettorale.

La legge elettorale dichiara unicamente che i funzionari pubblici e gli impiegati regi stipendiati non possono sedere nella Camera, se non hanno il grado, ecc.; ma non dice che questo stipendio debba essere preso dall'erario pubblico per avere il carattere di impiegato regio. Diffatti la Camera in altre occasioni ha già considerato come impiegati regi stipendiati dei deputati forniti d'impiego, il quale non desumeva lo stipendio dall'erario dello Stato, ma dall'erario comunale o dall'erario provinciale.

Se dunque noi stiamo alla lettera della legge elettorale, egli è evidente che i caratteri d'impiegato espressi nella legge elettorale esistono compiutamente nel deputato Gerbore, cioè d'impiegato regio e stipendiato: la legge elettorale non richiede nè più nè meno.

Si osserva poi ancora da taluni che non si può considerare come impiegato regio il deputato Gerbore per trovarsi al servizio della persona del Re, stantechè il suo impiego è di privata natura, amministrando unicamente il patrimonio privato del Re. Questo, o signori, mi pare un madornale errore; qui si è fatto confusione tra il patrimonio privato del Re, e l'assegnamento della Corona; ora questa confusione lo Statuto non l'ammette; che anzi distingue nettamente l'uno dall'altro.

Diffatti l'articolo 19 dice: « La dotazione della Corona è

conservata durante il regno attuale quale risulterà dalla media degli ultimi 10 anni.

« Il Re continuerà ad avere l'uso dei reali palazzi, ville e giardini e dipendenze, non che di tutti indistintamente i beni mobili spettanti alla Corona, di cui sarà fatto inventario a diligenza di un ministro responsabile.

« Per l'avvenire la dotazione predetta verrà stabilita per la durata di ogni regno dalla prima Legislatura dopo l'avvenimento del Re al trono. »

Poi all'articolo 20: « Oltre i beni che il Re attualmente possiede in proprio formeranno il privato suo patrimonio ancora quelli che potesse acquistare a titolo oneroso o gratuito durante il suo regno.

« Il Re può disporre del suo patrimonio privato sia per atti fra vivi, sia per testamento, senza essere tenuto alle regole delle leggi civili che limitano la quantità disponibile. Nel rimanente il patrimonio del Re è soggetto alle leggi che reggono le altre proprietà. »

Dunque, come ognuno vede, la distinzione fra il patrimonio privato e la dotazione della Corona è esplicitamente fatta dallo Statuto. Essa poi è riconosciuta dalla stessa autorità suprema, perchè vi è un intendente generale della lista civile per l'amministrazione dell'assegnamento fatto dalla nazione alla Corona, e vi esiste un'amministrazione del patrimonio privato del Re, con questa differenza, su cui chiamo la vostra attenzione, o signori, che l'intendenza generale della lista civile è istituzione governativa, il suo capo è nominato da ministri responsabili, mentre l'amministrazione del patrimonio privato del Re emana e dipende unicamente da lui come quella del patrimonio di qualunque cittadino.

Quando nel bel principio delle nostre istituzioni liberali si è costituita una *lista civile*, compariva un *decreto regio*, in cui se ne stabiliva l'amministrazione. Questo decreto dice: « Per coordinare l'amministrazione della Real Casa colle istituzioni costituzionali che reggono lo Stato abbiamo determinato e determiniamo quanto segue:

« L'intendente generale della Real Casa assumerà il titolo di sovrintendente generale della lista civile.

« Al sovrintendente generale della lista civile è riservata l'amministrazione dei beni stabili e rendite spettanti alla medesima e delle spese relative.

« Lo stesso sovrintendente generale sottoporrà alla firma del Re e contrassegnerà i provvedimenti relativi alla Real Casa, nei quali, a termini dei regolamenti, è necessario la firma reale.

« Cesserà d'ora in poi ogni ingerenza del controllo generale in tutto ciò che riflette l'amministrazione, contabilità e spese della lista civile.

« Il ministro segretario di Stato per gli affari delle finanze è incaricato dell'esecuzione del presente che sarà comunicato al controllo generale per essere registrato. »

Ora domando se in forza di questo decreto il ministro di finanze ed il Consiglio dei ministri non siasi riservata una ispezione generale sopra l'andamento di questa amministrazione; se, ad esempio, escirebbe dalla cerchia delle loro attribuzioni la sorveglianza dello esatto adempimento del medesimo decreto.

Che sia poi naturale che un Governo mantenga la supremazia di sorveglianza sopra questa amministrazione, risulta da un'altra circostanza di fatto, ed è che, oltre all'assegnamento che si fa sul bilancio alla Corona, si aggiunge anche l'usufrutto di molti stabilimenti, di molte proprietà nazionali. Quindi è naturale che il proprietario, ossia la nazione, eserciti una sorveglianza a che questo usufrutto non degeneri in abusi

ossia a detrimento delle stesse proprietà. Dunque questa sorveglianza è necessaria che vi sia per parte dei ministri responsabili. Diffatti il Governo si dimostrò di questo avviso quando ha emanato il decreto di cui ebbi l'onore di dar lettura. Ma penetriamo un momento nello spirito, nell'essenza di questa disposizione. Perchè la nazione stabilisce un assegnamento alla Corona? Il fine non è altro che di porre la Corona in grado di comparire con tutta la dignità, con tutto lo splendore che si richiede nella persona che è capo della nazione.

Dunque non è altro che per un fine di pubblico interesse, di dignità nazionale che questo assegnamento ha luogo, non certamente a titolo privato; per conseguenza mi pare che lo spirito e la lettera spieghino la natura di questo assegnamento in modo tale da considerare veramente la lista civile come istituzione pubblica, e che quindi i funzionari che sono incaricati di quella amministrazione debbano rivestire il carattere di pubblici impiegati.

Taluni volevano poi interpretare l'articolo della legge elettorale che limita il numero degli impiegati sedenti in questa Camera, nel senso che la vera intenzione del legislatore nello statuire quella disposizione sia stata che la Camera non constasse di un numero troppo grande di persone dipendenti dal potere esecutivo. Ebbene, o signori, io accetto di buon grado questa interpretazione.

Ma se noi ammettiamo che, oltre al numero determinato dalla legge elettorale, vi entri ancora nella Camera una quantità più o meno grande di persone dipendenti da questo potere esecutivo, non contravveniamo forse ad una delle leggi fondamentali dello Stato? Egli è evidente. Ma si risponde: noi abbiamo provato che questi funzionari della lista civile non dipendono dal potere esecutivo. Se avessero detto che non dipendono dal Ministero, si potrebbe ancora sostenere la tesi: ma dire che non dipendono dal potere esecutivo gli impiegati della lista civile, è lo stesso che escludere dal potere esecutivo stesso il capo dello Stato.

Qui vi potrebbe, è vero, essere questione di responsabilità o di non responsabilità, ma credo non abbia niente che fare la responsabilità dei ministri sui loro impiegati nel caso nostro.

La legge elettorale parla d'impiegati regi e stipendiati e non aggiunge che siano o no sotto la responsabilità dei ministri.

La legge ne vuole il numero limitato nella Camera, non solo di quelli dipendenti dai soli ministri, ma dal potere esecutivo in genere, onde la Camera elettiva sia costituita in modo da essere l'espressione sincera del paese e non del potere regio o ministeriale.

Domando quindi agli onorevoli miei avversari se questa dipendenza dal potere esecutivo, considerata nel suo più ampio e compiuto senso, esista sì o no negli impiegati della lista civile.

Aggiungerò ancora che questa dipendenza senza responsabilità da parte di chi li comanda, è assai più pericolosa, come già sagacemente avvertiva l'avvocato Mellana.

Quindi, senza protrarre di più siffatta questione, io reputo sia già bastevolmente chiarito che il deputato Gerbore è realmente funzionario regio stipendiato e dipendente dal potere esecutivo, e come tale debba essere compreso nel novero degli impiegati.

Rimane la seconda questione, che mi fo ora a toccare brevemente, vale a dire se il deputato Gerbore, ove lo si consideri come impiegato regio e stipendiato, possa far parte della Camera.

PRESIDENTE. Non potrei conservarle la parola per trattar tale questione, perchè è già stata decisa.

LANZA. A dir vero non avrei premesso di trattare questo punto, se parecchi oratori, fra i quali il ministro stesso dell'interno, non avessero sostenuto che la Camera, nello ammettere il deputato Gerbore a sedere fra noi, implicitamente decise che non sia impiegato regio stipendiato, perchè in caso diverso non avrebbe potuto sedere, essendo il suo impiego amministrativo ed inferiore in grado a quello d'intendente generale.

Ben comprende la Camera che, per distrurre questa argomentazione, bisogna provare che tale non fu il giudizio dato dalla Camera; avendo lasciata intatta l'ultima questione, sulla quale io porto opinione che il grado di cui è insignito l'onorevole Gerbore è inferiore a quello d'intendente generale.

Nulladimeno se il signor presidente stima non sia più convenevole di agitare ora simile questione, io mi arrendo, e mi limito alle considerazioni dianzi esposte.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Dopo quello che dissero gli onorevoli miei colleghi su questo argomento, non era mia intenzione di prendere la parola, ma non posso lasciar che si chiuda la discussione sotto all'impressione degli ultimi discorsi, e quindi io farò brevissime osservazioni.

La questione fu dall'ultimo preopinante particolarmente portata sopra l'interpretazione dell'articolo 100 della legge elettorale, ed io mi limiterò semplicemente a trattare questo punto.

Prescrive detto articolo 100 che non si possa ammettere nella Camera un numero di funzionari e di impiegati regi stipendiati maggiore del quarto, e così pone innegabilmente per condizione che si tratti di veri impiegati.

Ma, perchè vi sia un impiegato, prima di tutto io penso che debba esistere un impiego, ed in un regime costituzionale è necessario che l'impiego sia per legge stabilito, che la stessa legge ne determini le attribuzioni coll'assegnamento di uno stipendio. Ora io domanderò a tutti gli onorevoli preopinanti che vollero considerare il deputato Gerbore come impiegato regio, dove si trova la legge che abbia creato l'impiego che per lui si copre, dove la legge che gli fissi uno stipendio, e regoli le sue attribuzioni. Questa legge non si conosce.

VALERIO. Vi è la legge sulla lista civile, e vi è anche il regolamento.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Il deputato Valerio se vorrà rispondere, potrà chiedere la parola; ora lo prego di non interrompermi.

VALERIO. Domando la parola.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Siccome io non interrompo gli altri quando parlano, così lo prego di non volermi interrompere, e di lasciarmi parlare.

Non vi esiste, io dico, alcuna legge, la quale stabilisca quest'impiego, e ne determini le attribuzioni. Se domani il Re, invece di valersi degli attuali impiegati della lista civile, volesse cambiare essenzialmente tale amministrazione, nessuno gli potrebbe contendere cosiffatto diritto. Dunque abbiano il nome d'impiegati, d'intendenti, di applicati o qualsiasi altra denominazione, essi propriamente non fanno che amministrare nell'interesse del Re l'assegnamento della lista civile; essi non sono che semplici amministratori. Il Re potrebbe egli stesso amministrare la lista civile; ma invece di amministrarla personalmente, egli ne commette l'incarico ad altre persone, e queste persone non possono quindi considerarsi come impiegati, perchè di fatto non coprono impieghi stabiliti per legge.

Il decreto citato dal deputato Lanza determina, è vero, le attribuzioni dell'intendente generale della lista civile; ma, come opportunamente osservava il mio collega il ministro dell'interno, le determina perchè esso intendente amministra bensì la lista civile, ma è nel tempo stesso un grande ufficiale

del regno. E lo stesso decreto di cui ha dato lettura il deputato Lanza fa ugualmente conoscere che la lista civile non va più soggetta a controllo.

Al presente corre un'assoluta distinzione tra la lista civile ed il bilancio dello Stato, e se prima l'amministrazione della lista civile andava soggetta a controllo, ugualmente che le finanze dello Stato, ora è resa affatto indipendente.

Questa circostanza adunque anzichè produrre la conseguenza che voleva trarne il deputato Lanza, prova direttamente il contrario, prova cioè che le persone a cui è dato di amministrare la lista civile non vanno soggette ad alcuna influenza governativa.

Il deputato Lanza diceva che la lista civile non comprende soltanto l'assegnamento annuo, ma si estende ancora alle proprietà stabili dello Stato soggette semplicemente ad usufrutto in favore del Re, e che per tale riguardo esse proprietà rimangono di necessità soggette alla sorveglianza del Governo.

Egli è vero che la conservazione delle dette proprietà interessa anche lo Stato, e può dar luogo sotto a tale rapporto ad una sorveglianza per parte degli amministratori dello Stato; ma l'usufrutto è tuttavia disgiunto dalla proprietà e viene indipendentemente amministrato. Quindi è che gli amministratori della lista civile essendo per mandato del principe incaricati di attendere alle cure spettanti all'usufrutto, rimangono naturalmente estranei agli interessi affatto distinti, e talvolta contrari della proprietà, la difesa dei quali interessi rimane ad altri affidata. L'azione degli amministratori della lista civile trovandosi adunque così circoscritta al semplice usufrutto, essi non possono essere considerati come impiegati dello Stato.

Diceva ancora il deputato Lanza, e ciò pure avvertiva il deputato Moia, che bisognava entrare nello spirito della legge, e che, secondo lo spirito della legge, vuolsi restringere il meglio possibile il numero di coloro che sono dipendenti dal Governo, e non si potendo negare che sieno dal Governo dipendenti anche gli impiegati della lista civile, perchè, se non direttamente, almeno indirettamente può il Governo influire sopra di loro, per mezzo dell'intendente generale, ciò sia più che bastevole per farli considerare come impiegati.

Ma io osserverò che lo stesso principio già ammesso per rispetto al deputato Asproni deve dominare l'attuale questione, non vi potendo essere diversità di ragione tra chi siede a sinistra, o a destra, oppure al centro.

Identico per tutti dev'essere il principio che non basti la semplice dipendenza a far sì che un deputato debba essere considerato e compreso nel novero degli impiegati.

La dipendenza contemplata dalla legge elettorale si è quella nascente dall'impiego che copre il deputato, e quando non vi è impiego nel senso voluto dalla legge, una dipendenza più o meno remota non è quella che possa tenersi a calcolo per attribuire al deputato una qualità che in effetto non riveste.

Del rimanente io credo di poter affermare che non potrebbe mai il Governo mantenere al suo posto un impiegato della lista civile che l'intendente di essa fosse per rimuovere, e similmente non potrebbe rimuovere quell'impiegato che l'intendente volesse conservare senza usurpare le di lui attribuzioni.

Vengo ora a dire una parola sull'allegato precedente.

A questo riguardo io credo che siasi falsata la questione anche dal deputato Ravina. Egli diceva che non vi era precedente, quasi che si invocasse la cosa giudicata. Io sono d'accordo con lui che non siamo nei termini della cosa giudicata, ma penso che, parlando giuridicamente, per valermi del termine da lui usato, vi sarebbe una contraddizione nei giudizi della Camera, se, dopo aver dichiarato che il deputato Gerbore doveva essere ammesso a far parte di essa, dichiarasse oggi

che egli è impiegato, poichè non si potrebbero conciliare le due decisioni nel senso che egli fosse fra gl'impiegati eleggibili. Per conciliare adunque le due opinioni, ed evitare ogni contraddizione, è forza il seguire quella sola ragione che potè muovere la Camera a far considerare come eleggibile il signor Gerbore, la ragione cioè che lo escludeva dal novero degli impiegati.

RAVINA. Domando la parola.

RATTAZZI. *ministro di grazia e giustizia.* Qual era infatti il motivo (nè poteva essere altro quello che indusse la maggioranza della Camera) per cui il deputato Gerbore fu ammesso a sedere in essa? Perchè non lo considerava come impiegato. Se la Camera avesse considerato il deputato Gerbore come impiegato, necessariamente doveva escluderlo dal suo seno. Come impiegato egli non poteva appartenere che all'ordine amministrativo, e di necessità cadeva sotto alla disposizione dell'articolo 93, e quindi rimaneva ineleggibile. Dunque la stessa ragione che indusse la Camera a non considerarlo come appartenente all'ordine amministrativo, deve in oggi condurla a dichiarare che il deputato Gerbore non deve essere compreso nel novero degli impiegati, e non può cadere in tale categoria.

Io ripeto che non vi è cosa giudicata in senso assoluto, ma che avvi identità di ragione.

E concludo pertanto col dire che, sia che si riguardi alla lettera dell'articolo 110, sia che se ne consideri lo spirito, sia che si tenga conto della ragione che indusse la Camera nel suo primiero avviso, il deputato Gerbore dev'essere in oggi considerato come un funzionario non stipendiato.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole deputato Valerio.

VALERIO. Io non ripeterò le ragioni che svolgeva già quando facevasi la relazione sull'elezione del signor Gerbore, e perchè credo che la Camera ben le ricorda, ed anche perchè dal discorso del signor guardasigilli parmi che un solo argomento nuovo sia stato posto in campo; ed è questo, che il signor Gerbore non possa essere considerato come impiegato, perchè la Camera non può riconoscere che gli impieghi portati da legge, e che non vi è legge la quale stabilisca l'impiego del signor Gerbore. Io, come tutti sanno, non sono giureconsulto: ma credo di poter sciogliere questo nodo.

Parmi che la legge, la quale informa la lista civile, sia quella che votava il Parlamento, colla quale la lista civile veniva stabilita per tutta la durata del regno del Re attuale. In esecuzione di quella legge veniva fatto necessariamente un regolamento; e parte istitutiva del medesimo è quel decreto regio di cui dava lettura l'onorevole deputato Lanza.

Or ecco quindi l'impiego del deputato Gerbore creato effettivamente come lo sono tutti gli altri impieghi. Quando la Camera fa una legge, per cui debbano crearsi degli impieghi, essa non dice: questa legge sarà attuata da quindici o venti impiegati, questi impiegati avranno questo o quest'altro grado. Ma, votata la legge, vengono i regolamenti successivi i quali stabiliscono il numero ed i gradi degli impiegati. Quindi io credo, che il deputato Gerbore sia impiegato identicamente e perfettamente secondo la legge, come sono tutti gli altri impiegati.

L'onorevole signor guardasigilli ha detto: il deputato Gerbore non è impiegato perchè sovr'esso non esercita influenza alcuna il Ministero.

Bisognerebbe ripetere le mille volte che il signor ministro ha il diritto di destituire l'intendente generale. E qualora il deputato Gerbore od un altro deputato avente una carica simile non votassero secondo vorrebbero, se non i ministri at-

tuali, i ministri che potrebbero venire, questi potrebbero dire al deputato Gerbore: o voi votate come intendiamo noi o deporrete la vostra carica.

E se l'intendente generale non lo destituisse, i signori ministri potrebbero destituire lui medesimo e nominare un altro intendente generale, col mandato espresso di destituire il deputato Gerbore.

Ecco dunque stabilito a caratteri chiari e lampanti, contro cui non vale sottigliezza o enfasi di eloquenza, la posizione interamente subordinata del deputato Gerbore davanti i signori ministri.

Se lo Statuto ha voluto che la parte del Parlamento, su cui il Ministero può esercitare influenza alcune volte legittima (ma che io dichiaro il più delle volte illegittima), fosse ridotta ad un quarto, ammettendo che il deputato Gerbore non sia impiegato, necessariamente la Camera viene a distruggere una delle più importanti garanzie del sistema costituzionale.

Non aggiungo altre osservazioni a quelle che furono svolte a sufficienza dai preopinanti che hanno sostenuto la medesima tesi, ed io porto fiducia che questa Camera, la quale muove i primi suoi passi nella vita politica, non vorrà fare quello che nessuna delle precedenti Legislature ha fatto, perchè esse hanno sempre coi loro voti mostrato di volere che il numero degli impiegati fosse realmente ristretto a 51; e la votazione di ieri riguardo al deputato Galvagno mi dimostra apertamente che anche questa Legislature ha lo stesso intendimento.

Il deputato Galvagno, come il deputato Gerbore, non è nominato direttamente dal signor ministro, ma la sua nomina è confermata da una persona, la cui nomina dipende dal Ministero. Dunque lo stesso grado di dipendenza che ha il deputato Galvagno verso il Ministero esiste pure nel deputato Gerbore: per conseguenza se il deputato Galvagno venne ascritto fra gli impiegati, lo deve pure essere il deputato di cui attualmente si tratta.

PRESIDENTE. Il deputato Ravina ha la parola. (*Rumori*)
Voci. Ai voti! Ai voti!

RAVINA. Non dirò che due parole: si tratta di un fatto personale.

Il signor guardasigilli disse che io aveva falsata la questione. Io non dirò falsata, chè non mi pare estremamente parlamentare il vocabolo; ma dirò che chi ha travisata la questione è il signor guardasigilli, perchè io non ho detto che la decisione presa precedentemente dalla Camera fosse una sentenza giudiziale. Ho detto che è regola vigente nei tribunali, che onde una sentenza abbia forza di legge, egli è necessario che siano le stesse, stessissime le condizioni, la natura della questione. Ora, se questo ha luogo nei tribunali, io ne deduceva un argomento che i dialettici chiamano *a fortiori*: *a fortiori* la Camera, che giudica come un corpo di giurati, certamente vedrà se c'è qualche differenza tra un caso e l'altro.

Parmi che il signor Gerbore fu ammesso nella Camera non come non avente qualità d'impiegato, ma perchè, ancorchè impiegato, era di un ordine eguale all'intendente generale. Diffatti egli è cosa evidente che deve aver questo grado.

L'intendente generale non solamente si chiama intendente generale, ma *sovrintendente generale*; dunque questo *vice* deve essere eguale a chi è intendente generale. (*ilarità generale e prolungata*); questo è evidente, ed io reputo che questa considerazione ha influito molto sulla votazione dell'ammessione del signor Gerbore a deputato.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la chiusura della discussione. (La chiusura è approvata.)

Pongo ai voti le conclusioni della Commissione perchè il deputato Gerbore non sia considerato come impiegato.

(Dopo prova e controprova, la Camera non adotta.)

La Commissione propone che il deputato Arnulfo sia collocato nel novero degli impiegati.

ARNULFO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Arnulfo ha facoltà di parlare.

ARNULFO. Siccome dall'essere io contemplato nel novero degli impiegati può tornar pregiudizio ad altri, io mi stimo in debito di dare qualche spiegazione sulla mia posizione, affinché la Camera possa giudicare con sicura cognizione di causa.

Una grave infermità, per guarire dalla quale mi si imponeva astinenza assoluta dal lavoro e da occupazione qualsiasi per non breve periodo di tempo, mi determinava a chiedere che il Governo mi accordasse l'aspettativa; e questa mia reiterata domanda fu assecondata, accompagnandola dall'assegnamento di lire 3000.

Io ebbi a ringraziare il Governo immediatamente, e per l'uno e per l'altro oggetto: e per quest'ultimo in quanto che il Governo dimostrava di apprezzare i miei servizi, e di riconoscere giuste e sussistenti le cause che mi avevano mosso a chiedere di essere collocato in aspettativa, ma nello stesso tempo io accennava che siccome io non aveva accettato l'impiego per rendere migliore la mia posizione, avendo abbandonato occupazioni egualmente lucrose, ma per rendermi utile allo Stato, potendo; così, conseguente a me medesimo, non intendeva, giacchè non poteva prestare servizio allo Stato, di essere dallo Stato retribuito. Quindi senza condizione qualsiasi, nè con limitazione di tempo, dichiaravo che non accettava, ed, occorrendo, rinunciava all'assegnamento di aspettativa. In conseguenza di questa mia dichiarazione il Governo annunciava sul foglio ufficiale ed il mio collocamento in aspettativa, e la rinuncia che io aveva fatto all'assegnamento, e per necessaria conseguenza il Ministero non portava in bilancio le lire 3000 che eranmi state assegnate.

Ciò posto, ricorrendo all'articolo 100 della legge elettorale io trovo, che per essere nel novero degli impiegati da computarsi nel quarto, che possono essere deputati, è mestieri di avere la duplice qualità di impiegato regio che significa impiegato governativo, e di godere di uno stipendio.

Per effetto della rinuncia che io feci senza limitazione o condizione io sono sicurissimamente senza stipendio: quindi la parola della legge viene per dimostrare che io non posso essere annoverato fra gli impiegati suddetti.

Che se dovessi ricorrere allo spirito della legge io credo che il legislatore contempì come decisiva la circostanza dello stipendio, e non il solo impiego. Il legislatore ha creduto che il semplice impiegato non retribuito era in tale condizione da poter mantenere la propria indipendenza, ma che, per contro, l'impiegato il quale gode di uno stipendio che è talvolta, e per lo più l'unica sua risorsa, l'unico mezzo di esistenza per sé e della sua famiglia, fosse in tal condizione da non potersi dire compiutamente indipendente.

Io adunque mi trovo nella circostanza di essere sprovvisto di stipendio, e perciò non sono in quella dipendenza che la legge contempì, e parmi di poter con fondamento affermare che e la lettera e lo spirito della legge ostino a che io sia collocato nel novero degli impiegati, di cui al più volte accennato articolo 100. Sembra che la Commissione abbia considerato la cosa in questo senso, perchè, dicendo nel suo rapporto: « la Commissione considerando trattarsi di un contratto bilaterale, nel quale manca il consenso di una delle parti, epperò potendo il deputato Arnulfo revocare la sua rinuncia da un momento all'altro, ecc. » lasciò luogo ad inferire che, ove la mia rinuncia fosse accettata, ed io non potessi revocarla, non

mi considererebbe fra gli impiegati. Ora, io affermo in primo luogo che la rinuncia non la potrei revocare, perchè è assoluta, e non condizionata; in secondo luogo protesto che non sono solito a revocare ciò che ho fatto spontaneamente e liberamente. Quand'anche poi si volesse supporre che si trattasse di contratto bilaterale, non sarebbero applicabili i relativi principii, perchè l'assegnamento mi fu bensì concesso, ma io non l'ho accettato, e quindi basta la non accettazione perchè si abbia come non accordato, ed io non abbia diritto di chiederlo.

Ma sotto qualunque aspetto si consideri la cosa, la rinuncia fu accettata dal Governo coll'annuncio nei pubblici fogli, col non stanziamento nel bilancio delle lire 3000; il che costituisce la più ampia accettazione che si possa desiderare. Rimane dunque accertato che io non ho stipendio; il che, o sia la conseguenza della mia volontà, o di quella del Governo, ciò non muta per nulla la mia condizione; poichè il fatto della mancanza dello stipendio sempre sussiste. Se il Governo mi avesse posto in aspettativa senza stipendio, si potrebbe forse dubitare che io non sarei compreso nel numero degli impiegati di cui parla l'articolo 100? Io credo di no. Ma io mi posi nella medesima condizione rinunciandovi: qual differenza vi può passare? L'influenza che potrebbe esercitare sopra di me il Governo pel fatto dello stipendio non vi sarebbe nè nell'uno, nè nell'altro caso; per conseguenza, ripeto, non godendo d'uno stipendio, qualunque sia il motivo per il quale io non ne goda, cioè o per fatto del Governo, o mio, non posso, a mio avviso, essere compreso nel numero degli impiegati di cui parla l'articolo 100 della legge elettorale.

Io ho sottoposto alla Camera la mia condizione non per personale interesse che io vi abbia, ma, come già dissi, per riguardo ad altri che possano essere chiamati a far parte della Camera; e ciò fatto mi rimetto al di lei giudizio.

BIANCHETTI. In aggiunta a quanto ha detto l'onorevole preopinante, io mi permetto di far presente alla Camera un precedente per cui essa avrebbe stabilito che l'impiegato, il quale non gode stipendio, sebbene di nomina regia, non debba essere compreso nel numero dei deputati impiegati ammessi a sedere nella Camera.

Questo esempio posso citarlo con tanta maggior sicurezza dacchè riguarda me stesso. Quando fui eletto deputato nell'ultima Legislatura, io copriva, come copro tuttora, la carica di medico presso le carceri correzionali di Domodossola; ma siccome io non godeva in allora, come non ne godo presentemente, di alcuno stipendio, così non fui compreso nel novero degli impiegati.

Mi sono creduto in debito di far presente questa circostanza non tanto per venire in appoggio dell'opinione emessa dall'onorevole preopinante, per la quale anch'io dichiaro di parteggiare, cioè che si richieggano i due estremi della nomina regia, e dello stipendio, ma anche per rendere avvertita la Commissione e la Camera che qualora questa prenda ora una decisione nel senso diverso da quello che ha preso altra volta, io dovrei pure essere compreso nel novero degli impiegati che debbono concorrere a formare il quarto che la legge ammette nella Camera.

BELLANA. A malincuore dopo il voto testè emesso in merito al deputato Gerbore dalla Camera io sorgo a parlare contro l'onorevole Arnulfo.

Per fermo avendo in vista lo spirito della legge, io ammetterei nella Camera come non impiegato ben più volentieri l'onorevole Arnulfo anzichè l'eletto che fu testè dalla Camera considerato come non rivestito di tale qualità. Ma non posso ristarmi dal fare osservare che fin qui non si è

ben posta la questione in merito all'onorevole nostro collega Arnulfo, giacchè si è ragionato sugli articoli della legge elettorale che riguarda gl'impiegati in ufficio e non alle disposizioni fatte per gl'impiegati collocati in aspettativa.

Riguardo a questi ultimi la legge non fa distinzione fra gli spettanti con stipendio, o senza stipendio. La legge ha voluto assimilare gl'impiegati in aspettativa ai funzionari in ufficio, per ciò solo che ha considerati i primi più ancora dei secondi, posti sotto la dipendenza o la pressione morale del potere esecutivo. Anzi io sostengo che l'impiegato in aspettativa è assai più del funzionario in ufficio sotto l'influenza governativa, e che fra gl'impiegati in aspettativa lo è più colui che non ha stipendio alcuno che quello che ha una qualche retribuzione per l'aspettativa medesima.

Infatti l'impiegato se appartiene all'ordine giudiziario ha la propria garanzia nella inamovibilità; se a quello militare esso non può essere rimosso senza la sentenza di un Consiglio; per tutti poi sta la garanzia che un ministro non può senza giusta causa rimuovere un impiego senza rispondere del suo operato innanzi alla Camera, quando invece quello che è in aspettativa deve stare aspettante finchè piaccia al Governo di richiamarlo all'effettività dell'impiego. E fra quelli che aspettano è sempre peggiore la condizione di colui che si trova in aspettazione senza alcuno stipendio. Quindi è chiaro che l'influenza ministeriale sarà più sentita dagli impiegati in aspettativa, che da quelli in ufficio, e che fra i primi sarà maggiore su quelli che non godono corrispettivo pendente l'aspettativa; e che quindi in massima si deve dedurre che l'indipendenza di questi è meno a presumersi.

Il deputato Bianchetti, perchè medico delle carceri a titolo gratuito, e perciò quindi non ascritto fra i deputati impiegati, vuole col proprio fatto stabilire un confronto con quello del deputato Arnulfo. Ma se il deputato Bianchetti mosso da sentimenti umanitari vuole assistere gratuitamente gli ammalati delle carceri, egli potrà sempre continuare in quest'opera pietosa, nè per questo avrà diritto ad altre funzioni stipendiate: ma a che cosa aspira l'onorevole Arnulfo stando in aspettativa? Aspira evidentemente od almeno vuol tenersi aperta la via a ridivenire intendente generale. Credo infatti che egli possa aspettare di più, ma in ogni caso, quando ha ritenuta l'aspettativa, io ho diritto di credere (e non poteva ad altro oggetto ritenerla) che l'abbia ritenuta per fare quando che sia valere i suoi diritti: quello cioè di riprendere gl'intralasciati uffici.

L'onorevole Arnulfo si è ritirato volontariamente, volontariamente ha rinunciato alla pensione di ritiro, quindi può presumersi che non aspetterà nulla; ma intanto ha ritenuto il titolo d'aspettativa, quel titolo del quale, se il caso venisse che la sua salute lo permettesse, o le circostanze lo portassero a render servizio al paese, potrebbe valersi per essere chiamato al posto d'intendente generale.

Dunque parlando, non nel caso concreto ma in tesi generale, domando se non sia una sottomissione, quanto quella di qualsiasi impiegato, ai voleri del Ministero quella d'essere in aspettativa, e ripeto che laddove la legge parla degli impiegati in aspettativa non ha fatto veruna distinzione tra quelli che sono in aspettativa con qualche corrisponsione, e quelli che non hanno corrisponsione alcuna perchè l'influenza che può esercitare il Governo sull'impiegato in aspettativa non consiste sullo stipendio, ma sul fatto, che è nell'arbitrio del Governo di richiamare sì o no all'attività gl'impiegati posti in istato d'aspettativa.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Michelini.

MICHELINI G. B., relatore. Io riconosco l'esattezza del-

l'esposizione fatta dall'onorevole Arnulfo: la di lui posizione è quale l'avete udita; tale esposizione non è punto contraddetta in quelle poche linee della relazione che lo riguardano. Ma la difficoltà, secondo il parere della Commissione, non cade tanto nel fatto, quanto nel diritto. La Commissione considera che l'onorevole deputato Arnulfo ritiene il diritto di conseguire da un momento all'altro la sua pensione. Egli vi ha rinunciato, ma questa rinuncia primieramente non è perpetua, in secondo luogo non è stata formalmente, legalmente accettata dal Ministero, quindi è inconcusso, e me ne appello ai giureconsulti che siedono in questo recinto, è inconcusso che nello stato attuale delle cose il deputato Arnulfo può revocare la sua rinuncia, e di nuovo conseguire l'assegnamento di lire 5000 di aspettativa. Quindi avendo egli questo diritto, io domando se non sia nella dipendenza del Ministero, come lo è qualunque altro impiegato in aspettativa godente di un trattenimento.

La circostanza poi che le lire tre mila stategli assegnate dal Ministero in corrispettivo de' suoi servizi non siano state poste in bilancio è una circostanza di esecuzione, e non ha influenza sul diritto del deputato Arnulfo. Difatti ove il deputato Arnulfo domandasse di nuovo il suo trattenimento di aspettativa, potrebbe il Ministero opporgli questa circostanza? No, perchè il deputato Arnulfo direbbe al Ministero: dovevate proporre in bilancio l'assegnamento cui la legge mi dà diritto.

Del resto questa circostanza del non trovarsi l'assegnamento in bilancio è circoscritta ad un anno di servizio. Suppongasi che il deputato Arnulfo rinvochi la sua rinuncia, faccia di nuovo domanda del trattenimento di aspettativa, ecco che nella prima presentazione del bilancio che avrà luogo, i signori ministri non potranno a meno di presentare quest'articolo nel medesimo.

Inoltre si sa, da un editto del 1835, che hanno diritto alla giubilazione non solamente gl'impiegati, ma ancora coloro che si trovano in aspettativa, quindi, anche sotto questo riguardo, il deputato Arnulfo a cui io auguro lunga vita, può conseguire una pensione quando avrà compiuto il suo tempo, sia in impiego che in aspettativa.

Ecco i motivi che hanno indotto la Commissione ad opinare perchè fosse compreso fra gl'impiegati; e questi motivi non sono stati invalidati dall'esposizione fatta dall'onorevole deputato Arnulfo, esposizione che io trovo conforme alle risultanze che ha ottenute la Commissione. Io credo quindi che vorrà la Camera approvare la proposta della Commissione.

BATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Osserverò prima di tutto in risposta al deputato Mellana che, a senso dell'articolo 99, ogni funzionario impiegato regio in aspettativa è assimilato a quelli in attività. Dunque non sta la distinzione che il deputato Mellana voleva introdurre tra gli uni e gli altri, non vi potendo essere alcun divario. Rispetto però a quelli che sono in aspettativa, bisogna che essi per essere considerati impiegati abbiano soddisfatto a tutte le condizioni che sono necessarie per i funzionari in attività di servizio, coi quali si trovano dalla legge elettorale perfettamente assimilati.

Devesi dunque esaminare se, a senso dell'articolo 100, il deputato Arnulfo potesse, quando fosse in attività di servizio, essere considerato nel novero degli impiegati. Ora quest'articolo mette per condizione che debbano essere impiegati sti-

pendiati. Ma il deputato Arnulfo non percepisce alcuno stipendio, quindi egli non è evidentemente nella condizione voluta dalla legge.

Il relatore della Commissione osservava che se l'onorevole Arnulfo non percepisce effettivamente lo stipendio, egli tuttavia può aver diritto a farsi corrispondere quello che gli veniva assegnato dal regio decreto che lo collocava in aspettativa, perchè il deputato Arnulfo abbiavi bensì rinunciato, ma la rinuncia sia revocabile a suo piacimento. Io osserverò innanzitutto che, dato anche per mera ipotesi che realmente fosse revocabile la rinuncia, ciò tuttavia non farebbe sì che potesse attualmente il deputato Arnulfo considerarsi come funzionario stipendiato, perchè, fintantochè non esiste la revoca della rinuncia, certamente egli non percepisce stipendio.

La legge considera semplicemente lo stipendiato attuale, e non colui che avrebbe diritto di revocare una rinuncia e di farsi assegnare uno stipendio. Dirò di più che, qualora il deputato Arnulfo si trovasse in così fatta condizione, in verità sarebbe molto più dipendente di chi non avesse diritto a revocare una rinuncia; se egli fosse nella condizione di poter costringere il Governo a fargli un assegnamento, certamente sarebbe in una condizione assolutamente dipendente dal Governo stesso; ma il vero è (e questo lo dico nell'interesse delle finanze, perchè son persuaso che il ministro delle finanze non lascierebbe correre una simile proposizione), il vero si è che il deputato Arnulfo, dopo che ha rinunciato all'assegnamento che gli venne fatto col decreto che lo collocò in aspettativa, non sarebbe più in diritto di revocare la rinuncia. Essa fu accettata col fatto dacchè lo stipendio non venne più corrisposto.

E pertanto essendovi stata rinuncia dall'un canto, ed accettazione, se non espressa, almen tacita per l'altro canto, egli è evidente che la rinuncia è irrevocabile, e che, nel supposto in cui il deputato Arnulfo volesse farsi corrispondere lo stipendio che gli veniva accordato, mancherebbe assolutamente di ragione.

Non mi rimane che a parlare dell'ultima osservazione del deputato Michelini, quella cioè che il deputato Arnulfo possa aver diritto in definitiva, decorso il termine prescritto dal regolamento, ad una pensione di riposo.

Osservo che se pure avesse questo diritto, la sola ragione di farsi assegnare una pensione di riposo, giunto il tempo prescritto, non lo renderebbe per ora un funzionario stipendiato nel senso della legge, perchè la legge non considera astrattamente il diritto eventuale ad una pensione, ma lo stipendio che si trovi effettivamente corrisposto. Questo supposto diritto non potrebbe adunque cambiare la condizione del deputato Arnulfo.

Oltre a ciò io non credo che il deputato Arnulfo sia per confidare gran fatto in cotesto futuro diritto alla pensione, perchè stando ai regolamenti, il tempo dell'aspettativa non è calcolato che per metà, ed egli non conta, se non erro, due anni di servizio attivo, cosicchè rimarrebbero a decorrere due volte 23 anni, che farebbero 46, prima che egli avesse effettivamente diritto alla pensione di riposo. (*ilarità*)

Ben vede adunque il deputato Michelini che non potrebbe l'onorevole Arnulfo aver grande speranza di ottenere la pensione di riposo a cui esso deputato Michelini sembrava alludere; ma ciò nulla ha che fare col diritto.

Il supposto diritto di conseguire in definitiva una pensione non vuol essere confuso collo stipendio. La legge vuole attualità di stipendio; e qui non avvi e non può esservi stipendio. Laonde mi pare che senza dubbio il deputato Arnulfo rimane escluso dal novero degli impiegati.

PRESIDENTE. Il deputato Farina ha la parola.

Voci. Ai voti! Ai voti!

FARINA PAOLO. Rinuncio alla parola.

MELLANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Se la discussione continua, la parola spetta al deputato Farina.

MELLANA. Mi permetta la Camera che io faccia una breve osservazione, o se vuoi parlo contro la chiusura.

L'onorevole Farina probabilmente intendeva parlare nel senso in cui ha ragionato il signor guardasigilli, ed è naturale che abbia rinunciato alla parola; ma siccome io intendo di parlare in senso opposto, prego la Camera di permettermi che io faccia una breve osservazione, perchè non è d'uso di chiudere le discussioni dietro un discorso dei ministri.

Voci. Parli! parli!

MELLANA. Il signor guardasigilli mi dice che, appunto perchè la legge vuole assimilare l'impiegato in aspettativa a quello in esercizio, ne nasce la conseguenza che essendovi un altro articolo della medesima legge, che dice che vi vuole oltre all'impiego uno stipendio, quello che è in aspettativa senza stipendio non deve essere considerato come impiegato.

Se stesse questa interpretazione stretta delle parole della legge, ne verrebbe che l'impiegato in aspettativa dovrebbe avere anche eguale stipendio... (*No! no!*)

Io ripeto che l'assimilazione voluta dalla legge fra l'impiegato in aspettativa e quello in esercizio si è quella sola, che cioè l'impiegato in aspettativa è ugualmente soggetto alla volontà ministeriale, di quanto lo sia quello in esercizio, e lo è anche di più.

E qui io recherò un esempio: supponiamo che un alto funzionario si trovi in discrepanza con un Ministero; egli domanda l'aspettativa senza remunerazione, e nessun ministro può negargliela. Infatti vediamo tutti i giorni ripiena la gazetta ufficiale di aspettative senza stipendio.

LANZA. Di nomine.

MELLANA. Sì, le colonne del foglio ufficiale contengono più frequentemente nuove nomine che aspettative; ma mi compiaccio di far presente un nuovo progresso, che se cioè un tempo tutte le aspettative arbitrarie portavano onere alle finanze, ora almeno non si aggrava più il paese con tali stipendi. Ma intanto io sostengo che questo funzionario posto in aspettativa ha diritto a chiamar di essere collocato, ove non vi fosse stato posto per castigo, in attività, il che nessuno potrebbe mai negargli. Dunque si trova in dipendenza del Ministero quanto qualunque impiegato in attività, ed anzi, come diceva or ora, ancor più.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni della Commissione, perchè il deputato Arnulfo sia considerato come impiegato.

(La Camera non approva.)

La seduta è levata alle ore 5 e 3/4.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì:

1° Seguito della discussione per l'accertamento del numero degl'impiegati deputati;

2° Interpellanze del deputato Mellana al ministro della pubblica istruzione;

3° Discussione del progetto di legge per modificazioni ai diritti daziari sui cereali.